



diritto & religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
gennaio-giugno

ISSN 1970-5301

19



LUIGI
PELLEGRINI
EDITORE

Diritto e Religioni

Semestrale
Anno X - n. 1-2015
Gruppo Periodici Pellegrini

Direttore responsabile
Walter Pellegrini

Direttore
Mario Tedeschi

Segretaria di redazione
Maria d'Arienzo

Comitato scientifico

F. Aznar Gil, A. Autiero, R. Balbi, G. Barberini, A. Bettetini, F. Bolognini, P. A. Bonnet, P. Colella, O. Condorelli, P. Consorti, G. Dammacco, P. Di Marzio, F. Falchi, M. C. Folliero, A. Fuccillo, M. Jasonni, G. J. Kaczyński, G. Leziroli, S. Lariccia, G. Lo Castro, M. F. Maternini, C. Mirabelli, M. Minicuci, L. Musselli (†), R. Navarro Valls, P. Pellegrino, F. Petroncelli Hübler, S. Prisco, A. M. Punzi Nicolò, M. Ricca, A. Talamanca, P. Valdrini, M. Ventura, A. Zanotti, F. Zanchini di Castiglionchio

Struttura della rivista:

Parte I

SEZIONI

Antropologia culturale
Diritto canonico
Diritti confessionali

Diritto ecclesiastico
Sociologia delle religioni e teologia
Storia delle istituzioni religiose

DIRETTORI SCIENTIFICI

M. Minicuci
A. Bettetini, G. Lo Castro
M. d'Arienzo, V. Fronzoni,
A. Vincenzo
M. Jasonni, L. Musselli (†)
G.J. Kaczyński, M. Pascali
R. Balbi, O. Condorelli

Parte II

SETTORI

Giurisprudenza e legislazione amministrativa
Giurisprudenza e legislazione canonica
Giurisprudenza e legislazione civile

Giurisprudenza e legislazione costituzionale e comunitaria
Giurisprudenza e legislazione internazionale
Giurisprudenza e legislazione penale
Giurisprudenza e legislazione tributaria

RESPONSABILI

G. Bianco
P. Stefani
L. Barbieri, Raffaele Santoro,
Roberta Santoro

G. Chiara, R. Pascali
S. Testa Bappenheim
V. Maiello
A. Guarino

Parte III

SETTORI

Lecture, recensioni, schede,
segnalazioni bibliografiche

RESPONSABILI

M. Tedeschi

Comitato dei referees

Prof. Andrea Bettetini - Prof.ssa Geraldina Boni - Prof. Salvatore Bordonali - Prof. Orazio Condorelli - Prof. Pierluigi Consorti - Prof. Raffaele Coppola - Prof. Pasquale De Sena - Prof. Saverio Di Bella - Prof. Francesco Di Donato - Prof. Olivier Echappè - Prof. Nicola Fiorita - Prof. Antonio Fuccillo - Prof. Federico Aznar Gil - Prof. Ivàn Ibàn - Prof. Pietro Lo Iacono - Prof. Dario Luongo - Prof. Agustin Motilla - Prof. Salvatore Prisco - Prof. Patrick Valdrini - Prof. Gian Battista Varnier - Prof. Carmela Ventrella - Prof. Marco Ventura.

Direzione:

Cosenza 87100 - Luigi Pellegrini Editore
Via Camposano, 41 (ex via De Rada)
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80133- Piazza Municipio, 4
Tel. 081 5510187 - 80133 Napoli
E-mail: martedes@unina.it

Redazione:

Cosenza 87100 - Via Camposano, 41
Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672
E-mail: info@pellegrinieditore.it

Napoli 80134 - Facoltà di Giurisprudenza
I Cattedra di diritto ecclesiastico
Via Porta di Massa, 32
Tel. 081 2534216/18
E-mail: mariadarioenzo@libero.it

Abbonamento annuo 2 numeri:

per l'Italia, € 75,00

per l'estero, € 120,00

un fascicolo costa € 40,00

i fascicoli delle annate arretrate costano € 50,00

È possibile acquistare singoli articoli in formato pdf al costo di € 8,00 al seguente link: www.pellegrinieditore.com/node/360

Per abbonarsi o per acquistare fascicoli arretrati rivolgersi a:

Luigi Pellegrini Editore

Via De Rada, 67/c - 87100 Cosenza

Tel. 0984 795065 - Fax 0984 792672

E-mail: info@pellegrinieditore.it

Gli abbonamenti possono essere sottoscritti tramite:

- versamento su conto corrente postale n. 11747870
- bonifico bancario Iban IT 88R010308880000000381403 Monte dei Paschi di Siena
- assegno bancario non trasferibile intestato a Luigi Pellegrini Editore.
- carta di credito sul sito www.pellegrinieditore.com/node/361

Gli abbonamenti decorrono dal gennaio di ciascun anno. Chi si abbona durante l'anno riceve i numeri arretrati. Gli abbonamenti non disdetti entro il 31 dicembre si intendono rinnovati per l'anno successivo. Decorso tale termine, si spediscono solo contro rimessa dell'importo.

Per cambio di indirizzo allegare alla comunicazione la targhetta-indirizzo dell'ultimo numero ricevuto.

Tutti i diritti di riproduzione e traduzione sono riservati.

La collaborazione è aperta a tutti gli studiosi, ma la Direzione si riserva a suo insindacabile giudizio la pubblicazione degli articoli inviati.

Gli autori degli articoli ammessi alla pubblicazione, non avranno diritto a compenso per la collaborazione. Possono ordinare estratti a pagamento.

Manoscritti e fotografie, anche se non pubblicati, non saranno restituiti.

Autorizzazione presso il Tribunale di Cosenza.

Iscrizione R.O.C. N. 316 del 29/08/01

ISSN 1970-5301

Presentazione

La parte relativa alla legislazione e giurisprudenza canonica del presente numero prosegue nell'opera di pubblicazione di documenti che alimentano il processo riformatore in chiave economica del Regnante Pontefice, Francesco. Tre sono i documenti che perseguono sulla strada di condurre la gestione dei beni patrimoniali della Chiesa in senso generale e dello Stato Città del Vaticano in modo particolare dentro i confini delle finalità di carattere religioso e che allontanano, si spera, dalla Chiesa le ombre del recente e meno recente passato: lo *Statuto del Consiglio per l'economia*, della *Segreteria per l'economia* e dell'*Ufficio del Revisore generale*.

Altro documento importante, non tanto sul piano giuridico ma teologico ed ecclesiologico è la Bolla *Misericordiae Vultus di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia*.

Nella parte giurisprudenziale si pubblica una interessante sentenza *coram* Caberletti in tema di simulazione totale del consenso matrimonio e di timore incusso al fine di indurre un soggetto al matrimonio.

Misericordiae Vultus

Bolla di indizione del Giubileo straordinario della Misericordia

FRANCESCO VESCOVO DI ROMA SERVO DEI SERVI DI DIO
A QUANTI LEGGERANNO QUESTA LETTERA
GRAZIA, MISERICORDIA E PACE

1. Gesù Cristo è il volto della misericordia del Padre. Il mistero della fede cristiana sembra trovare in questa parola la sua sintesi. Essa è divenuta viva, visibile e ha raggiunto il suo culmine in Gesù di Nazareth. Il Padre, «ricco di misericordia» (Ef 2,4), dopo aver rivelato il suo nome a Mosè come «Dio misericordioso e pietoso, lento all'ira e ricco di amore e di fedeltà» (Es 34,6), non ha cessato di far conoscere in vari modi e in tanti momenti della storia la sua natura divina. Nella «pienezza del tempo» (Gal 4,4), quando tutto era disposto secondo il suo piano di salvezza, Egli mandò suo Figlio nato dalla Vergine Maria per rivelare a noi in modo definitivo il suo amore. Chi vede Lui vede il Padre (cfr Gv 14,9). Gesù di Nazareth con la sua parola, con i suoi gesti e con tutta la sua persona¹ rivela la misericordia di Dio.

2. Abbiamo sempre bisogno di contemplare il mistero della misericordia. È fonte di gioia, di serenità e di pace. È condizione della nostra salvezza. Misericordia: è la parola che rivela il mistero della SS. Trinità. Misericordia: è l'atto ultimo e supremo con il quale Dio ci viene incontro. Misericordia: è la legge fondamentale che abita nel cuore di ogni persona quando guarda con occhi sinceri il fratello che incontra nel cammino della vita. Misericordia: è la via che unisce Dio e l'uomo, perché apre il cuore alla speranza di essere amati per sempre nonostante il limite del nostro peccato.

3. Ci sono momenti nei quali in modo ancora più forte siamo chiamati a tenere fisso lo sguardo sulla misericordia per diventare noi stessi segno efficace dell'agire del Padre. È per questo che ho indetto un *Giubileo Straordinario della Misericordia* come tempo favorevole per la Chiesa, perché renda più forte ed efficace la testimonianza dei credenti.

L'Anno Santo si aprirà l'8 dicembre 2015, solennità dell'Immacolata Concezione. Questa festa liturgica indica il modo dell'agire di Dio fin dai primordi della nostra storia. Dopo il peccato di Adamo ed Eva, Dio non ha voluto lasciare l'umanità sola e in balia del male. Per questo ha pensato e voluto Maria santa e immacolata nell'amore (cfr Ef 1,4), perché diventasse la Madre del Redentore dell'uomo. Dinanzi alla gravità del peccato, Dio risponde con la pienezza del perdono. La misericordia sarà sempre più grande di ogni peccato, e nessuno può porre un limite all'amore di Dio che perdona. Nella festa dell'Immacolata Concezione avrà la gioia di aprire la Porta Santa. Sarà in questa occasione una *Porta della Misericordia*, dove chiunque entrerà potrà sperimentare l'amore di Dio che consola, che perdona e dona speranza.

¹ Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Dei Verbum*, 4.

La domenica successiva, la Terza di Avvento, si aprirà la Porta Santa nella Cattedrale di Roma, la Basilica di San Giovanni in Laterano. Successivamente, si aprirà la Porta Santa nelle altre Basiliche Papali. Nella stessa domenica stabilisco che in ogni Chiesa particolare, nella Cattedrale che è la Chiesa Madre per tutti i fedeli, oppure nella Concattedrale o in una chiesa di speciale significato, si apra per tutto l'Anno Santo una uguale *Porta della Misericordia*. A scelta dell'Ordinario, essa potrà essere aperta anche nei Santuari, mete di tanti pellegrini, che in questi luoghi sacri spesso sono toccati nel cuore dalla grazia e trovano la via della conversione. Ogni Chiesa particolare, quindi, sarà direttamente coinvolta a vivere questo Anno Santo come un momento straordinario di grazia e di rinnovamento spirituale. Il Giubileo, pertanto, sarà celebrato a Roma così come nelle Chiese particolari quale segno visibile della comunione di tutta la Chiesa.

4. Ho scelto la data dell'8 dicembre perché è carica di significato per la storia recente della Chiesa. Aprirò infatti la Porta Santa nel cinquantesimo anniversario della conclusione del Concilio Ecumenico Vaticano II. La Chiesa sente il bisogno di mantenere vivo quell'evento. Per lei iniziava un nuovo percorso della sua storia. I Padri radunati nel Concilio avevano percepito forte, come un vero soffio dello Spirito, l'esigenza di parlare di Dio agli uomini del loro tempo in un modo più comprensibile. Abbattute le muraglie che per troppo tempo avevano rinchiuso la Chiesa in una cittadella privilegiata, era giunto il tempo di annunciare il Vangelo in modo nuovo. Una nuova tappa dell'evangelizzazione di sempre. Un nuovo impegno per tutti i cristiani per testimoniare con più entusiasmo e convinzione la loro fede. La Chiesa sentiva la responsabilità di essere nel mondo il segno vivo dell'amore del Padre.

Tornano alla mente le parole cariche di significato che san Giovanni XXIII pronunciò all'apertura del Concilio per indicare il sentiero da seguire: «Ora la Sposa di Cristo preferisce usare la medicina della misericordia invece di imbracciare le armi del rigore... La Chiesa Cattolica, mentre con questo Concilio Ecumenico innalza la fiaccola della verità cattolica, vuole mostrarsi madre amorevolissima di tutti, benigna, paziente, mossa da misericordia e da bontà verso i figli da lei separati».² Sullo stesso orizzonte, si poneva anche il beato Paolo VI, che si esprimeva così a conclusione del Concilio: «Vogliamo piuttosto notare come la religione del nostro Concilio sia stata principalmente la carità... L'antica storia del Samaritano è stata il paradigma della spiritualità del Concilio... Una corrente di affetto e di ammirazione si è riversata dal Concilio sul mondo umano moderno. Riprovati gli errori, sì; perché ciò esige la carità, non meno che la verità; ma per le persone solo richiamo, rispetto ed amore. Invece di deprimenti diagnosi, incoraggianti rimedi; invece di funesti presagi, messaggi di fiducia sono partiti dal Concilio verso il mondo contemporaneo: i suoi valori sono stati non solo rispettati, ma onorati, i suoi sforzi sostenuti, le sue aspirazioni purificate e benedette... Un'altra cosa dovremo rilevare: tutta questa ricchezza dottrinale è rivolta in un'unica direzione: servire l'uomo. L'uomo, diciamo, in ogni sua condizione, in ogni sua infermità, in ogni sua necessità».³

Con questi sentimenti di gratitudine per quanto la Chiesa ha ricevuto e di responsabilità per il compito che ci attende, attraverseremo la Porta Santa con piena fiducia di essere accompagnati dalla forza del Signore Risorto che continua a sostenere il

² Discorso di apertura del Conc. Ecum. Vat. II, *Gaudet Mater Ecclesia*, 11 ottobre 1962, 2-3.

³ *Allocuzione nell'ultima sessione pubblica*, 7 dicembre 1965.

nostro pellegrinaggio. Lo Spirito Santo che conduce i passi dei credenti per cooperare all'opera di salvezza operata da Cristo, sia guida e sostegno del Popolo di Dio per aiutarlo a contemplare il volto della misericordia.⁴

5. L'Anno giubilare si concluderà nella solennità liturgica di Gesù Cristo Signore dell'universo, il 20 novembre 2016. In quel giorno, chiudendo la Porta Santa avremo anzitutto sentimenti di gratitudine e di ringraziamento verso la SS. Trinità per averci concesso questo tempo straordinario di grazia. Affideremo la vita della Chiesa, l'umanità intera e il cosmo immenso alla Signoria di Cristo, perché effonda la sua misericordia come la rugiada del mattino per una feconda storia da costruire con l'impegno di tutti nel prossimo futuro. Come desidero che gli anni a venire siano intrisi di misericordia per andare incontro ad ogni persona portando la bontà e la tenerezza di Dio! A tutti, credenti e lontani, possa giungere il balsamo della misericordia come segno del Regno di Dio già presente in mezzo a noi.

6. «È proprio di Dio usare misericordia e specialmente in questo si manifesta la sua onnipotenza».⁵ Le parole di san Tommaso d'Aquino mostrano quanto la misericordia divina non sia affatto un segno di debolezza, ma piuttosto la qualità dell'onnipotenza di Dio. È per questo che la liturgia, in una delle collette più antiche, fa pregare dicendo: «O Dio che riveli la tua onnipotenza soprattutto con la misericordia e il perdono».⁶ Dio sarà per sempre nella storia dell'umanità come Colui che è presente, vicino, provvidente, santo e misericordioso.

“Paziente e misericordioso” è il binomio che ricorre spesso nell'Antico Testamento per descrivere la natura di Dio. Il suo essere misericordioso trova riscontro concreto in tante azioni della storia della salvezza dove la sua bontà prevale sulla punizione e la distruzione. I Salmi, in modo particolare, fanno emergere questa grandezza dell'agire divino: «Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue infermità, salva dalla fossa la tua vita, ti circonda di bontà e misericordia» (103,3-4). In modo ancora più esplicito, un altro Salmo attesta i segni concreti della misericordia: «Il Signore libera i prigionieri, il Signore ridona la vista ai ciechi, il Signore rialza chi è caduto, il Signore ama i giusti, il Signore protegge i forestieri, egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie dei malvagi» (146,7-9). E da ultimo, ecco altre espressioni del Salmista: «[Il Signore] risana i cuori affranti e fascia le loro ferite... Il Signore sostiene i poveri, ma abbassa fino a terra i malvagi» (147,3.6). Insomma, la misericordia di Dio non è un'idea astratta, ma una realtà concreta con cui Egli rivela il suo amore come quello di un padre e di una madre che si commuovono fino dal profondo delle viscere per il proprio figlio. È veramente il caso di dire che è un amore “viscerale”. Proviene dall'intimo come un sentimento profondo, naturale, fatto di tenerezza e di compassione, di indulgenza e di perdono.

7. “Eterna è la sua misericordia”: è il ritornello che viene riportato ad ogni versetto del Salmo 136 mentre si narra la storia della rivelazione di Dio. In forza della misericordia, tutte le vicende dell'antico testamento sono cariche di un profondo valore salvifico. La misericordia rende la storia di Dio con Israele una storia di salvezza. Ripetere continuamente: “Eterna è la sua misericordia”, come fa il Salmo, sembra

⁴ Cfr Conc. Ecum. Vat. II, Cost. dogm. *Lumen Gentium*, 16; Cost. past. *Gaudium et spes*, 15.

⁵ Tommaso D'aquino, *Summa Theologiae*, II-II, q. 30, a. 4.

⁶ XXVI Domenica del Tempo Ordinario. Questa colletta appare già, nell'VIII secolo, tra i testi eucologici del *Sacramentario Gelasiano* (1198).

voler spezzare il cerchio dello spazio e del tempo per inserire tutto nel mistero eterno dell'amore. È come se si volesse dire che non solo nella storia, ma per l'eternità l'uomo sarà sempre sotto lo sguardo misericordioso del Padre. Non è un caso che il popolo di Israele abbia voluto inserire questo Salmo, il "Grande *hallel*" come viene chiamato, nelle feste liturgiche più importanti.

Prima della Passione Gesù ha pregato con questo Salmo della misericordia. Lo attesta l'evangelista Matteo quando dice che «dopo aver cantato l'inno» (26,30), Gesù con i discepoli uscirono verso il monte degli ulivi. Mentre Egli istituiva l'Eucaristia, quale memoriale perenne di Lui e della sua Pasqua, poneva simbolicamente questo atto supremo della Rivelazione alla luce della misericordia. Nello stesso orizzonte della misericordia, Gesù viveva la sua passione e morte, cosciente del grande mistero di amore che si sarebbe compiuto sulla croce. Sapere che Gesù stesso ha pregato con questo Salmo, lo rende per noi cristiani ancora più importante e ci impegna ad assumerne il ritornello nella nostra quotidiana preghiera di lode: "Eterna è la sua misericordia".

8. Con lo sguardo fisso su Gesù e il suo volto misericordioso possiamo cogliere l'amore della SS. Trinità. La missione che Gesù ha ricevuto dal Padre è stata quella di rivelare il mistero dell'amore divino nella sua pienezza. «Dio è amore» (1 Gv 4,8.16), afferma per la prima e unica volta in tutta la Sacra Scrittura l'evangelista Giovanni. Questo amore è ormai reso visibile e tangibile in tutta la vita di Gesù. La sua persona non è altro che amore, un amore che si dona gratuitamente. Le sue relazioni con le persone che lo accostano manifestano qualcosa di unico e di irripetibile. I segni che compie, soprattutto nei confronti dei peccatori, delle persone povere, escluse, malate e sofferenti, sono all'insegna della misericordia. Tutto in Lui parla di misericordia. Nulla in Lui è privo di compassione.

Gesù, dinanzi alla moltitudine di persone che lo seguivano, vedendo che erano stanche e sfinite, smarrite e senza guida, sentì fin dal profondo del cuore una forte compassione per loro (cfr Mt 9,36). In forza di questo amore compassionevole guarì i malati che gli venivano presentati (cfr Mt 14,14), e con pochi pani e pesci sfamò grandi folle (cfr Mt 15,37). Ciò che muoveva Gesù in tutte le circostanze non era altro che la misericordia, con la quale leggeva nel cuore dei suoi interlocutori e rispondeva al loro bisogno più vero. Quando incontrò la vedova di Naim che portava il suo unico figlio al sepolcro, provò grande compassione per quel dolore immenso della madre in pianto, e le riconsegnò il figlio risuscitandolo dalla morte (cfr Lc 7,15). Dopo aver liberato l'indemoniato di Gerasa, gli affida questa missione: «Annuncia ciò che il Signore ti ha fatto e la misericordia che ha avuto per te» (Mc 5,19). Anche la vocazione di Matteo è inserita nell'orizzonte della misericordia. Passando dinanzi al banco delle imposte gli occhi di Gesù fissarono quelli di Matteo. Era uno sguardo carico di misericordia che perdonava i peccati di quell'uomo e, vincendo le resistenze degli altri discepoli, scelse lui, il peccatore e pubblicano, per diventare uno dei Dodici. San Beda il Venerabile, commentando questa scena del Vangelo, ha scritto che Gesù guardò Matteo con amore misericordioso e lo scelse: *miserando atque eligendo*.⁷ Mi ha sempre impressionato questa espressione, tanto da farla diventare il mio motto.

9. Nelle parabole dedicate alla misericordia, Gesù rivela la natura di Dio come quella di un Padre che non si dà mai per vinto fino a quando non ha dissolto il peccato e vinto il rifiuto, con la compassione e la misericordia. Conosciamo queste parabole,

⁷ Cfr. *Om.* 21: CCL 122, 149-151.

tre in particolare: quelle della pecora smarrita e della moneta perduta, e quella del padre e i due figli (cfr *Lc* 15,1-32). In queste parabole, Dio viene sempre presentato come colmo di gioia, soprattutto quando perdona. In esse troviamo il nucleo del Vangelo e della nostra fede, perché la misericordia è presentata come la forza che tutto vince, che riempie il cuore di amore e che consola con il perdono.

Da un'altra parabola, inoltre, ricaviamo un insegnamento per il nostro stile di vita cristiano. Provocato dalla domanda di Pietro su quante volte fosse necessario perdonare, Gesù rispose: «Non ti dico fino a sette volte, ma fino a settanta volte sette» (*Mt*18,22), e raccontò la parabola del “servo spietato”. Costui, chiamato dal padrone a restituire una grande somma, lo supplica in ginocchio e il padrone gli condona il debito. Ma subito dopo incontra un altro servo come lui che gli era debitore di pochi centesimi, il quale lo supplica in ginocchio di avere pietà, ma lui si rifiuta e lo fa imprigionare. Allora il padrone, venuto a conoscenza del fatto, si adira molto e richiamato quel servo gli dice: «Non dovevi anche tu aver pietà del tuo compagno, così come io ho avuto pietà di te?» (*Mt* 18,33). E Gesù conclude: «Così anche il Padre mio celeste farà con voi se non perdonerete di cuore, ciascuno al proprio fratello» (*Mt* 18,35).

La parabola contiene un profondo insegnamento per ciascuno di noi. Gesù afferma che la misericordia non è solo l'agire del Padre, ma diventa il criterio per capire chi sono i suoi veri figli. Insomma, siamo chiamati a vivere di misericordia, perché a noi per primi è stata usata misericordia. Il perdono delle offese diventa l'espressione più evidente dell'amore misericordioso e per noi cristiani è un imperativo da cui non possiamo prescindere. Come sembra difficile tante volte perdonare! Eppure, il perdono è lo strumento posto nelle nostre fragili mani per raggiungere la serenità del cuore. Lasciar cadere il rancore, la rabbia, la violenza e la vendetta sono condizioni necessarie per vivere felici. Accogliamo quindi l'esortazione dell'apostolo: «Non tramonti il sole sopra la vostra ira» (*Ef*4,26). E soprattutto ascoltiamo la parola di Gesù che ha posto la misericordia come un ideale di vita e come criterio di credibilità per la nostra fede: «Beati i misericordiosi, perché troveranno misericordia» (*Mt* 5,7) è la beatitudine a cui ispirarsi con particolare impegno in questo Anno Santo.

Come si nota, la misericordia nella Sacra Scrittura è la parola-chiave per indicare l'agire di Dio verso di noi. Egli non si limita ad affermare il suo amore, ma lo rende visibile e tangibile. L'amore, d'altronde, non potrebbe mai essere una parola astratta. Per sua stessa natura è vita concreta: intenzioni, atteggiamenti, comportamenti che si verificano nell'agire quotidiano. La misericordia di Dio è la sua responsabilità per noi. Lui si sente responsabile, cioè desidera il nostro bene e vuole vederci felici, colmi di gioia e sereni. È sulla stessa lunghezza d'onda che si deve orientare l'amore misericordioso dei cristiani. Come ama il Padre così amano i figli. Come è misericordioso Lui, così siamo chiamati ad essere misericordiosi noi, gli uni verso gli altri.

10. L'architrave che sorregge la vita della Chiesa è la misericordia. Tutto della sua azione pastorale dovrebbe essere avvolto dalla tenerezza con cui si indirizza ai credenti; nulla del suo annuncio e della sua testimonianza verso il mondo può essere privo di misericordia. La credibilità della Chiesa passa attraverso la strada dell'amore misericordioso e compassionevole. La Chiesa «vive un desiderio inesauribile di offrire misericordia».⁸ Forse per tanto tempo abbiamo dimenticato di indicare e di vivere la via della misericordia. La tentazione, da una parte, di pretendere sempre e solo la giustizia ha fatto dimenticare che questa è il primo passo, necessario e indispensabi-

⁸ Esort. ap. *Evangelii gaudium*, 24.

le, ma la Chiesa ha bisogno di andare oltre per raggiungere una meta più alta e più significativa. Dall'altra parte, è triste dover vedere come l'esperienza del perdono nella nostra cultura si faccia sempre più diradata. Perfino la parola stessa in alcuni momenti sembra svanire. Senza la testimonianza del perdono, tuttavia, rimane solo una vita infertile e sterile, come se si vivesse in un deserto desolato. È giunto di nuovo per la Chiesa il tempo di farsi carico dell'annuncio gioioso del perdono. È il tempo del ritorno all'essenziale per farci carico delle debolezze e delle difficoltà dei nostri fratelli. Il perdono è una forza che risuscita a vita nuova e infonde il coraggio per guardare al futuro con speranza.

11. Non possiamo dimenticare il grande insegnamento che san Giovanni Paolo II ha offerto con la sua seconda Enciclica *Dives in misericordia*, che all'epoca giunse inaspettata e colse molti di sorpresa per il tema che veniva affrontato. Due espressioni in particolare desidero ricordare. Anzitutto, il santo Papa rilevava la dimenticanza del tema della misericordia nella cultura dei nostri giorni: «La mentalità contemporanea, forse più di quella dell'uomo del passato, sembra opporsi al Dio di misericordia e tende altresì ad emarginare dalla vita e a distogliere dal cuore umano l'idea stessa della misericordia. La parola e il concetto di misericordia sembrano porre a disagio l'uomo, il quale, grazie all'enorme sviluppo della scienza e della tecnica, non mai prima conosciuto nella storia, è diventato padrone ed ha soggiogato e dominato la terra (cfr *Gen* 1,28). Tale dominio sulla terra, inteso talvolta unilateralmente e superficialmente, sembra che non lasci spazio alla misericordia... Ed è per questo che, nell'odierna situazione della Chiesa e del mondo, molti uomini e molti ambienti guidati da un vivo senso di fede si rivolgono, direi, quasi spontaneamente alla misericordia di Dio».⁹

Inoltre, san Giovanni Paolo II così motivava l'urgenza di annunciare e testimoniare la misericordia nel mondo contemporaneo: «Essa è dettata dall'amore verso l'uomo, verso tutto ciò che è umano e che, secondo l'intuizione di gran parte dei contemporanei, è minacciato da un pericolo immenso. Il mistero di Cristo ... mi obbliga a proclamare la misericordia quale amore misericordioso di Dio, rivelato nello stesso mistero di Cristo. Esso mi obbliga anche a richiamarmi a tale misericordia e ad implorarla in questa difficile, critica fase della storia della Chiesa e del mondo».¹⁰ Tale suo insegnamento è più che mai attuale e merita di essere ripreso in questo Anno Santo. Accogliamo nuovamente le sue parole: «La Chiesa vive una vita autentica quando professa e proclama la misericordia – il più stupendo attributo del Creatore e del Redentore – e quando accosta gli uomini alle fonti della misericordia del Salvatore di cui essa è depositaria e dispensatrice».¹¹

12. La Chiesa ha la missione di annunciare la misericordia di Dio, cuore pulsante del Vangelo, che per mezzo suo deve raggiungere il cuore e la mente di ogni persona. La Sposa di Cristo fa suo il comportamento del Figlio di Dio che a tutti va incontro senza escludere nessuno. Nel nostro tempo, in cui la Chiesa è impegnata nella nuova evangelizzazione, il tema della misericordia esige di essere riproposto con nuovo entusiasmo e con una rinnovata azione pastorale. È determinante per la Chiesa e per la credibilità del suo annuncio che essa viva e testimoni in prima persona la misericordia. Il suo linguaggio e i suoi gesti devono trasmettere misericordia per penetrare nel cuore

⁹ N. 2.

¹⁰ Lett. Enc. *Dives in misericordia*, 15.

¹¹ *Ibid.*, 13.

delle persone e provarle a ritrovare la strada per ritornare al Padre.

La prima verità della Chiesa è l'amore di Cristo. Di questo amore, che giunge fino al perdono e al dono di sé, la Chiesa si fa serva e mediatrice presso gli uomini. Pertanto, dove la Chiesa è presente, là deve essere evidente la misericordia del Padre. Nelle nostre parrocchie, nelle comunità, nelle associazioni e nei movimenti, insomma, dovunque vi sono dei cristiani, chiunque deve poter trovare un'oasi di misericordia.

13. Vogliamo vivere questo Anno Giubilare alla luce della parola del Signore: *Misericordiosi come il Padre*. L'evangelista riporta l'insegnamento di Gesù che dice: «Siate misericordiosi, come il Padre vostro è misericordioso» (Lc 6,36). È un programma di vita tanto impegnativo quanto ricco di gioia e di pace. L'imperativo di Gesù è rivolto a quanti ascoltano la sua voce (cfr Lc 6,27). Per essere capaci di misericordia, quindi, dobbiamo in primo luogo porci in ascolto della Parola di Dio. Ciò significa recuperare il valore del silenzio per meditare la Parola che ci viene rivolta. In questo modo è possibile contemplare la misericordia di Dio e assumerlo come proprio stile di vita.

14. Il *pellegrinaggio* è un segno peculiare nell'Anno Santo, perché è icona del cammino che ogni persona compie nella sua esistenza. La vita è un pellegrinaggio e l'essere umano è *viator*, un pellegrino che percorre una strada fino alla meta agognata. Anche per raggiungere la Porta Santa a Roma e in ogni altro luogo, ognuno dovrà compiere, secondo le proprie forze, un pellegrinaggio. Esso sarà un segno del fatto che anche la misericordia è una meta da raggiungere e che richiede impegno e sacrificio. Il pellegrinaggio, quindi, sia stimolo alla conversione: attraversando la Porta Santa ci lasceremo abbracciare dalla misericordia di Dio e ci impegneremo ad essere misericordiosi con gli altri come il Padre lo è con noi.

Il Signore Gesù indica le tappe del pellegrinaggio attraverso cui è possibile raggiungere questa meta: «Non giudicate e non sarete giudicati; non condannate e non sarete condannati; perdonate e sarete perdonati. Date e vi sarà dato: una misura buona, pigiata, colma e traboccante vi sarà versata nel grembo, perché con la misura con la quale misurate, sarà misurato a voi in cambio» (Lc6,37-38). Dice anzitutto di *non giudicare* e di *non condannare*. Se non si vuole incorrere nel giudizio di Dio, nessuno può diventare giudice del proprio fratello. Gli uomini, infatti, con il loro giudizio si fermano alla superficie, mentre il Padre guarda nell'intimo. Quanto male fanno le parole quando sono mosse da sentimenti di gelosia e invidia! Parlare male del fratello in sua assenza equivale a porlo in cattiva luce, a compromettere la sua reputazione e lasciarlo in balia della chiacchiera. Non giudicare e non condannare significa, in positivo, saper cogliere ciò che di buono c'è in ogni persona e non permettere che abbia a soffrire per il nostro giudizio parziale e la nostra presunzione di sapere tutto. Ma questo non è ancora sufficiente per esprimere la misericordia. Gesù chiede anche di *perdonare* e di *donare*. Essere strumenti del perdono, perché noi per primi lo abbiamo ottenuto da Dio. Essere generosi nei confronti di tutti, sapendo che anche Dio elargisce la sua benevolenza su di noi con grande magnanimità.

Misericordiosi come il Padre, dunque, è il "motto" dell'Anno Santo. Nella misericordia abbiamo la prova di come Dio ama. Egli dà tutto se stesso, per sempre, gratuitamente, e senza nulla chiedere in cambio. Viene in nostro aiuto quando lo invociamo. È bello che la preghiera quotidiana della Chiesa inizi con queste parole: «O Dio, vieni a salvarmi, Signore, vieni presto in mio aiuto» (Sal70,2). L'aiuto che invociamo è già il primo passo della misericordia di Dio verso di noi. Egli viene a salvarci dalla condizione di debolezza in cui viviamo. E il suo aiuto consiste nel farci cogliere la sua presenza e la sua vicinanza. Giorno per giorno, toccati dalla sua compassione, possiamo anche noi diventare compassionevoli verso tutti.

15. In questo Anno Santo, potremo fare l'esperienza di aprire il cuore a quanti vivono nelle più disparate periferie esistenziali, che spesso il mondo moderno crea in maniera drammatica. Quante situazioni di precarietà e sofferenza sono presenti nel mondo di oggi! Quante ferite sono impresse nella carne di tanti che non hanno più voce perché il loro grido si è affievolito e spento a causa dell'indifferenza dei popoli ricchi. In questo Giubileo ancora di più la Chiesa sarà chiamata a curare queste ferite, a lenirle con l'olio della consolazione, fasciarle con la misericordia e curarle con la solidarietà e l'attenzione dovuta. Non cadiamo nell'indifferenza che umilia, nell'abitudine che anestetizza l'animo e impedisce di scoprire la novità, nel cinismo che distrugge. Apriamo i nostri occhi per guardare le miserie del mondo, le ferite di tanti fratelli e sorelle privati della dignità, e sentiamoci provocati ad ascoltare il loro grido di aiuto. Le nostre mani stringano le loro mani, e tiriamoli a noi perché sentano il calore della nostra presenza, dell'amicizia e della fraternità. Che il loro grido diventi il nostro e insieme possiamo spezzare la barriera di indifferenza che spesso regna sovrana per nascondere l'ipocrisia e l'egoismo.

È mio vivo desiderio che il popolo cristiano rifletta durante il Giubileo sulle *opere di misericordia corporale e spirituale*. Sarà un modo per risvegliare la nostra coscienza spesso assopita davanti al dramma della povertà e per entrare sempre di più nel cuore del Vangelo, dove i poveri sono i privilegiati della misericordia divina. La predicazione di Gesù ci presenta queste opere di misericordia perché possiamo capire se viviamo o no come suoi discepoli. Riscopriamo le opere di *misericordia corporale*: dare da mangiare agli affamati, dare da bere agli assetati, vestire gli ignudi, accogliere i forestieri, assistere gli ammalati, visitare i carcerati, seppellire i morti. E non dimentichiamo le opere di *misericordia spirituale*: consigliare i dubbiosi, insegnare agli ignoranti, ammonire i peccatori, consolare gli afflitti, perdonare le offese, sopportare pazientemente le persone moleste, pregare Dio per i vivi e per i morti.

Non possiamo sfuggire alle parole del Signore: e in base ad esse saremo giudicati: se avremo dato da mangiare a chi ha fame e da bere a chi ha sete. Se avremo accolto il forestiero e vestito chi è nudo. Se avremo avuto tempo per stare con chi è malato e prigioniero (cfr Mt 25,31-45). Ugualmente, ci sarà chiesto se avremo aiutato ad uscire dal dubbio che fa cadere nella paura e che spesso è fonte di solitudine; se saremo stati capaci di vincere l'ignoranza in cui vivono milioni di persone, soprattutto i bambini privati dell'aiuto necessario per essere riscattati dalla povertà; se saremo stati vicini a chi è solo e afflitto; se avremo perdonato chi ci offende e respinto ogni forma di rancore e di odio che porta alla violenza; se avremo avuto pazienza sull'esempio di Dio che è tanto paziente con noi; se, infine, avremo affidato al Signore nella preghiera i nostri fratelli e sorelle. In ognuno di questi "più piccoli" è presente Cristo stesso. La sua carne diventa di nuovo visibile come corpo martoriato, piagato, flagellato, denutrito, in fuga... per essere da noi riconosciuto, toccato e assistito con cura. Non dimentichiamo le parole di san Giovanni della Croce: «Alla sera della vita, saremo giudicati sull'amore».¹²

16. Nel Vangelo di Luca troviamo un altro aspetto importante per vivere con fede il Giubileo. Racconta l'evangelista che Gesù, un sabato, ritornò a Nazaret e, come era solito fare, entrò nella Sinagoga. Lo chiamarono a leggere la Scrittura e commentarla. Il passo era quello del profeta Isaia dove sta scritto: «Lo Spirito del Signore è sopra di me; per questo mi ha consacrato con l'unzione e mi ha mandato a

¹² *Parole di luce e di amore*, 57.

portare ai poveri il lieto annuncio, a proclamare ai prigionieri la liberazione e ai ciechi la vista; a rimettere in libertà gli oppressi, a proclamare l'anno di misericordia del Signore» (61,1-2). «Un anno di misericordia»: è questo quanto viene annunciato dal Signore e che noi desideriamo vivere. Questo Anno Santo porta con sé la ricchezza della missione di Gesù che risuona nelle parole del Profeta: portare una parola e un gesto di consolazione ai poveri, annunciare la liberazione a quanti sono prigionieri delle nuove schiavitù della società moderna, restituire la vista a chi non riesce più a vedere perché curvo su sé stesso, e restituire dignità a quanti ne sono stati privati. La predicazione di Gesù si rende di nuovo visibile nelle risposte di fede che la testimonianza dei cristiani è chiamata ad offrire. Ci accompagnino le parole dell'Apostolo: «Chi fa opere di misericordia, le compia con gioia» (Rm 12,8).

17. La Quaresima di questo Anno Giubilare sia vissuta più intensamente come momento forte per celebrare e sperimentare la misericordia di Dio. Quante pagine della Sacra Scrittura possono essere meditate nelle settimane della Quaresima per riscoprire il volto misericordioso del Padre! Con le parole del profeta Michea possiamo anche noi ripetere: Tu, o Signore, sei un Dio che toglie l'iniquità e perdona il peccato, che non serbi per sempre la tua ira, ma ti compiaci di usare misericordia. Tu, Signore, ritornerai a noi e avrai pietà del tuo popolo. Calpesterai le nostre colpe e getterai in fondo al mare tutti i nostri peccati (cfr 7,18-19).

Le pagine del profeta Isaia potranno essere meditate più concretamente in questo tempo di preghiera, digiuno e carità: «Non è piuttosto questo il digiuno che voglio: sciogliere le catene inique, togliere i legami del giogo, rimandare liberi gli oppressi e spezzare ogni giogo? Non consiste forse nel dividere il pane con l'affamato, nell'introdurre in casa i miseri, senza tetto, nel vestire uno che vedi nudo, senza trascurare i tuoi parenti? Allora la tua luce sorgerà come l'aurora, la tua ferita si rimarginerà presto. Davanti a te camminerà la tua giustizia, la gloria del Signore ti seguirà. Allora invocherai e il Signore ti risponderà, implorerai aiuto ed egli dirà: "Eccomi!". Se toglierai di mezzo a te l'oppressione, il puntare il dito e il parlare empio, se aprirai il tuo cuore all'affamato, se sazierai l'afflitto di cuore, allora brillerà fra le tenebre la tua luce, la tua tenebra sarà come il meriggio. Ti guiderà sempre il Signore, ti sazierà in terreni aridi, rinvigilirà le tue ossa; sarai come un giardino irrigato e come una sorgente le cui acque non inaridiscono» (58,6-11).

L'iniziativa "24 ore per il Signore", da celebrarsi nel venerdì e sabato che precedono la IV domenica di Quaresima, è da incrementare nelle Diocesi. Tante persone si stanno riavvicinando al sacramento della Riconciliazione e tra questi molti giovani, che in tale esperienza ritrovano spesso il cammino per ritornare al Signore, per vivere un momento di intensa preghiera e riscoprire il senso della propria vita. Poniamo di nuovo al centro con convinzione il sacramento della Riconciliazione, perché permette di toccare con mano la grandezza della misericordia. Sarà per ogni penitente fonte di vera pace interiore.

Non mi stancherò mai di insistere perché i confessori siano un vero segno della misericordia del Padre. Non ci si improvvisa confessori. Lo si diventa quando, anzitutto, ci facciamo noi per primi penitenti in cerca di perdono. Non dimentichiamo mai che essere confessori significa partecipare della stessa missione di Gesù ed essere segno concreto della continuità di un amore divino che perdona e che salva. Ognuno di noi ha ricevuto il dono dello Spirito Santo per il perdono dei peccati, di questo siamo responsabili. Nessuno di noi è padrone del Sacramento, ma un fedele servitore del perdono di Dio. Ogni confessore dovrà accogliere i fedeli come il padre nella parabola del figlio prodigo: un padre che corre incontro al figlio nonostante avesse

dissipato i suoi beni. I confessori sono chiamati a stringere a sé quel figlio pentito che ritorna a casa e ad esprimere la gioia per averlo ritrovato. Non si stancheranno di andare anche verso l'altro figlio rimasto fuori e incapace di gioire, per spiegargli che il suo giudizio severo è ingiusto, e non ha senso dinanzi alla misericordia del Padre che non ha confini. Non potranno domande impertinenti, ma come il padre della parabola interromperanno il discorso preparato dal figlio prodigo, perché sapranno cogliere nel cuore di ogni penitente l'invocazione di aiuto e la richiesta di perdono. Insomma, i confessori sono chiamati ad essere sempre, dovunque, in ogni situazione e nonostante tutto, il segno del primato della misericordia.

18. Nella Quaresima di questo Anno Santo ho l'intenzione di inviare i *Missionari della Misericordia*. Saranno un segno della sollecitudine materna della Chiesa per il Popolo di Dio, perché entri in profondità nella ricchezza di questo mistero così fondamentale per la fede. Saranno sacerdoti a cui darò l'autorità di perdonare anche i peccati che sono riservati alla Sede Apostolica, perché sia resa evidente l'ampiezza del loro mandato. Saranno, soprattutto, segno vivo di come il Padre accoglie quanti sono in ricerca del suo perdono. Saranno dei missionari della misericordia perché si faranno artefici presso tutti di un incontro carico di umanità, sorgente di liberazione, ricco di responsabilità per superare gli ostacoli e riprendere la vita nuova del Battesimo. Si lasceranno condurre nella loro missione dalle parole dell'Apostolo: «Dio ha rinchiuso tutti nella disobbedienza, per essere misericordioso verso tutti» (Rm 11,32). Tutti infatti, nessuno escluso, sono chiamati a cogliere l'appello alla misericordia. I missionari vivano questa chiamata sapendo di poter fissare lo sguardo su Gesù, «sommo sacerdote misericordioso e degno di fede» (Eb 2,17).

Chiedo ai confratelli Vescovi di invitare e di accogliere questi Missionari, perché siano anzitutto predicatori convincenti della misericordia. Si organizzino nelle Diocesi delle "missioni al popolo", in modo che questi Missionari siano annunciatori della gioia del perdono. Si chieda loro di celebrare il sacramento della Riconciliazione per il popolo, perché il tempo di grazia donato nell'Anno Giubilare permetta a tanti figli lontani di ritrovare il cammino verso la casa paterna. I Pastori, specialmente durante il tempo forte della Quaresima, siano solleciti nel richiamare i fedeli ad accostarsi «al trono della grazia per ricevere misericordia e trovare grazia» (Eb 4,16).

19. La parola del perdono possa giungere a tutti e la chiamata a sperimentare la misericordia non lasci nessuno indifferente. Il mio invito alla conversione si rivolge con ancora più insistenza verso quelle persone che si trovano lontane dalla grazia di Dio per la loro condotta di vita. Penso in modo particolare agli uomini e alle donne che appartengono a un gruppo criminale, qualunque esso sia. Per il vostro bene, vi chiedo di cambiare vita. Ve lo chiedo nel nome del Figlio di Dio che, pur combattendo il peccato, non ha mai rifiutato nessun peccatore. Non cadete nella terribile trappola di pensare che la vita dipende dal denaro e che di fronte ad esso tutto il resto diventa privo di valore e di dignità. È solo un'illusione. Non portiamo il denaro con noi nell'al di là. Il denaro non ci dà la vera felicità. La violenza usata per ammassare soldi che grondano sangue non rende potenti né immortali. Per tutti, presto o tardi, viene il giudizio di Dio a cui nessuno potrà sfuggire.

Lo stesso invito giunga anche alle persone fautrici o complici di corruzione. Questa piaga putrefatta della società è un grave peccato che grida verso il cielo, perché mina fin dalle fondamenta la vita personale e sociale. La corruzione impedisce di guardare al futuro con speranza, perché con la sua prepotenza e avidità distrugge i progetti dei deboli e schiaccia i più poveri. È un male che si annida nei gesti quotidiani per estendersi poi negli scandali pubblici. La corruzione è un accanimento nel peccato, che

intende sostituire Dio con l'illusione del denaro come forma di potenza. È un'opera delle tenebre, sostenuta dal sospetto e dall'intrigo. *Corruptio optimi pessima*, diceva con ragione san Gregorio Magno, per indicare che nessuno può sentirsi immune da questa tentazione. Per debellarla dalla vita personale e sociale sono necessarie prudenza, vigilanza, lealtà, trasparenza, unite al coraggio della denuncia. Se non la si combatte apertamente, presto o tardi rende complici e distrugge l'esistenza.

Questo è il momento favorevole per cambiare vita! Questo è il tempo di lasciarsi toccare il cuore. Davanti al male commesso, anche a crimini gravi, è il momento di ascoltare il pianto delle persone innocenti depredate dei beni, della dignità, degli affetti, della stessa vita. Rimanere sulla via del male è solo fonte di illusione e di tristezza. La vera vita è ben altro. Dio non si stanca di tendere la mano. È sempre disposto ad ascoltare, e anch'io lo sono, come i miei fratelli vescovi e sacerdoti. È sufficiente solo accogliere l'invito alla conversione e sottoporsi alla giustizia, mentre la Chiesa offre la misericordia.

20. Non sarà inutile in questo contesto richiamare al rapporto tra *giustizia* e *misericordia*. Non sono due aspetti in contrasto tra di loro, ma due dimensioni di un'unica realtà che si sviluppa progressivamente fino a raggiungere il suo apice nella pienezza dell'amore. La giustizia è un concetto fondamentale per la società civile quando, normalmente, si fa riferimento a un ordine giuridico attraverso il quale si applica la legge. Per giustizia si intende anche che a ciascuno deve essere dato ciò che gli è dovuto. Nella Bibbia, molte volte si fa riferimento alla giustizia divina e a Dio come giudice. La si intende di solito come l'osservanza integrale della Legge e il comportamento di ogni buon israelita conforme ai comandamenti dati da Dio. Questa visione, tuttavia, ha portato non poche volte a cadere nel legalismo, mistificando il senso originario e oscurando il valore profondo che la giustizia possiede. Per superare la prospettiva legalista, bisognerebbe ricordare che nella Sacra Scrittura la giustizia è concepita essenzialmente come un abbandonarsi fiducioso alla volontà di Dio.

Da parte sua, Gesù parla più volte dell'importanza della fede, piuttosto che dell'osservanza della legge. È in questo senso che dobbiamo comprendere le sue parole quando, trovandosi a tavola con Matteo e altri pubblicani e peccatori, dice ai farisei che lo contestavano: «Andate e imparate che cosa vuol dire: *Misericordia io voglio e non sacrifici*. Io non sono venuto infatti a chiamare i giusti, ma i peccatori» (Mt 9,13). Davanti alla visione di una giustizia come mera osservanza della legge, che giudica dividendo le persone in giusti e peccatori, Gesù punta a mostrare il grande dono della misericordia che ricerca i peccatori per offrire loro il perdono e la salvezza. Si comprende perché, a causa di questa sua visione così liberatrice e fonte di rinnovamento, Gesù sia stato rifiutato dai farisei e dai dottori della legge. Questi per essere fedeli alla legge ponevano solo pesi sulle spalle delle persone, vanificando però la misericordia del Padre. Il richiamo all'osservanza della legge non può ostacolare l'attenzione per le necessità che toccano la dignità delle persone.

Il richiamo che Gesù fa al testo del profeta Osea – «voglio l'amore e non il sacrificio» (6,6) – è molto significativo in proposito. Gesù afferma che d'ora in avanti la regola di vita dei suoi discepoli dovrà essere quella che prevede il primato della misericordia, come Lui stesso testimonia, condividendo il pasto con i peccatori. La misericordia, ancora una volta, viene rivelata come dimensione fondamentale della missione di Gesù. Essa è una vera sfida dinanzi ai suoi interlocutori che si fermavano al rispetto formale della legge. Gesù, invece, va oltre la legge; la sua condivisione con quelli che la legge considerava peccatori fa comprendere fin dove arriva la sua misericordia.

Anche l'apostolo Paolo ha fatto un percorso simile. Prima di incontrare Cristo sulla via di Damasco, la sua vita era dedicata a perseguire in maniera irreprensibile la giustizia della legge (cfr *Fil* 3,6). La conversione a Cristo lo portò a ribaltare la sua visione, a tal punto che nella Lettera ai Galati afferma: «Abbiamo creduto anche noi in Cristo Gesù per essere giustificati per la fede in Cristo e non per le opere della Legge» (2,16). La sua comprensione della giustizia cambia radicalmente. Paolo ora pone al primo posto la fede e non più la legge. Non è l'osservanza della legge che salva, ma la fede in Gesù Cristo, che con la sua morte e resurrezione porta la salvezza con la misericordia che giustifica. La giustizia di Dio diventa adesso la liberazione per quanti sono oppressi dalla schiavitù del peccato e di tutte le sue conseguenze. La giustizia di Dio è il suo perdono (cfr *Sal* 51,11-16).

21. La misericordia non è contraria alla giustizia ma esprime il comportamento di Dio verso il peccatore, offrendogli un'ulteriore possibilità per ravvedersi, convertirsi e credere. L'esperienza del profeta Osea ci viene in aiuto per mostrarci il superamento della giustizia nella direzione della misericordia. L'epoca di questo profeta è tra le più drammatiche della storia del popolo ebraico. Il Regno è vicino alla distruzione; il popolo non è rimasto fedele all'alleanza, si è allontanato da Dio e ha perso la fede dei Padri. Secondo una logica umana, è giusto che Dio pensi di rifiutare il popolo infedele: non ha osservato il patto stipulato e quindi merita la dovuta pena, cioè l'esilio. Le parole del profeta lo attestano: «Non ritornerà al paese d'Egitto, ma Assur sarà il suo re, perché non hanno voluto convertirsi» (*Os* 11,5). Eppure, dopo questa reazione che si richiama alla giustizia, il profeta modifica radicalmente il suo linguaggio e rivela il vero volto di Dio: «Il mio cuore si commuove dentro di me, il mio intimo freme di compassione. Non darò sfogo all'ardore della mia ira, non tornerò a distruggere Efraim, perché sono Dio e non uomo; sono il Santo in mezzo a te e non verrò da te nella mia ira» (11,8-9). Sant'Agostino, quasi a commentare le parole del profeta dice: «È più facile che Dio trattenga l'ira più che la misericordia».¹³ È proprio così. L'ira di Dio dura un istante, mentre la sua misericordia dura in eterno.

Se Dio si fermasse alla giustizia cesserebbe di essere Dio, sarebbe come tutti gli uomini che invocano il rispetto della legge. La giustizia da sola non basta, e l'esperienza insegna che appellarsi solo ad essa rischia di distruggerla. Per questo Dio va oltre la giustizia con la misericordia e il perdono. Ciò non significa svalutare la giustizia o renderla superflua, al contrario. Chi sbaglia dovrà scontare la pena. Solo che questo non è il fine, ma l'inizio della conversione, perché si sperimenta la tenerezza del perdono. Dio non rifiuta la giustizia. Egli la ingloba e supera in un evento superiore dove si sperimenta l'amore che è a fondamento di una vera giustizia. Dobbiamo prestare molta attenzione a quanto scrive Paolo per non cadere nello stesso errore che l'Apostolo rimproverava ai Giudei suoi contemporanei: «Ignorando la giustizia di Dio e cercando di stabilire la propria, non si sono sottomessi alla giustizia di Dio. Ora, il termine della Legge è Cristo, perché la giustizia sia data a chiunque crede» (*Rm* 10,3-4). Questa giustizia di Dio è la misericordia concessa a tutti come grazia in forza della morte e risurrezione di Gesù Cristo. La Croce di Cristo, dunque, è il giudizio di Dio su tutti noi e sul mondo, perché ci offre la certezza dell'amore e della vita nuova.

22. Il Giubileo porta con sé anche il riferimento all'*indulgenza*. Nell'Anno Santo della Misericordia essa acquista un rilievo particolare. Il perdono di Dio per i nostri peccati non conosce confini. Nella morte e risurrezione di Gesù Cristo,

¹³ *Enarr. in Ps.* 76, 11.

Dio rende evidente questo suo amore che giunge fino a distruggere il peccato degli uomini. Lasciarsi riconciliare con Dio è possibile attraverso il mistero pasquale e la mediazione della Chiesa. Dio quindi è sempre disponibile al perdono e non si stanca mai di offrirlo in maniera sempre nuova e inaspettata. Noi tutti, tuttavia, facciamo esperienza del peccato. Sappiamo di essere chiamati alla perfezione (cfr *Mt* 5,48), ma sentiamo forte il peso del peccato. Mentre percepiamo la potenza della grazia che ci trasforma, sperimentiamo anche la forza del peccato che ci condiziona. Nonostante il perdono, nella nostra vita portiamo le contraddizioni che sono la conseguenza dei nostri peccati. Nel sacramento della Riconciliazione Dio perdona i peccati, che sono davvero cancellati; eppure, l'impronta negativa che i peccati hanno lasciato nei nostri comportamenti e nei nostri pensieri rimane. La misericordia di Dio però è più forte anche di questo. Essa diventa *indulgenza* del Padre che attraverso la Sposa di Cristo raggiunge il peccatore perdonato e lo libera da ogni residuo della conseguenza del peccato, abilitandolo ad agire con carità, a crescere nell'amore piuttosto che ricadere nel peccato.

La Chiesa vive la comunione dei Santi. Nell'Eucaristia questa comunione, che è dono di Dio, si attua come unione spirituale che lega noi credenti con i Santi e i Beati il cui numero è incalcolabile (cfr *Ap* 7,4). La loro santità viene in aiuto alla nostra fragilità, e così la Madre Chiesa è capace con la sua preghiera e la sua vita di venire incontro alla debolezza di alcuni con la santità di altri. Vivere dunque l'indulgenza nell'Anno Santo significa accostarsi alla misericordia del Padre con la certezza che il suo perdono si estende su tutta la vita del credente. Indulgenza è sperimentare la santità della Chiesa che partecipa a tutti i benefici della redenzione di Cristo, perché il perdono sia esteso fino alle estreme conseguenze a cui giunge l'amore di Dio. Viviamo intensamente il Giubileo chiedendo al Padre il perdono dei peccati e l'estensione della sua indulgenza misericordiosa.

23. La misericordia possiede una valenza che va oltre i confini della Chiesa. Essa ci relaziona all'Ebraismo e all'Islam, che la considerano uno degli attributi più qualificanti di Dio. Israele per primo ha ricevuto questa rivelazione, che permane nella storia come inizio di una ricchezza incommensurabile da offrire all'intera umanità. Come abbiamo visto, le pagine dell'Antico Testamento sono intrise di misericordia, perché narrano le opere che il Signore ha compiuto a favore del suo popolo nei momenti più difficili della sua storia. L'Islam, da parte sua, tra i nomi attribuiti al Creatore pone quello di Misericordioso e Clemente. Questa invocazione è spesso sulle labbra dei fedeli musulmani, che si sentono accompagnati e sostenuti dalla misericordia nella loro quotidiana debolezza. Anch'essi credono che nessuno può limitare la misericordia divina perché le sue porte sono sempre aperte.

Questo Anno Giubilare vissuto nella misericordia possa favorire l'incontro con queste religioni e con le altre nobili tradizioni religiose; ci renda più aperti al dialogo per meglio conoscerci e comprenderci; elimini ogni forma di chiusura e di disprezzo ed espella ogni forma di violenza e di discriminazione.

24. Il pensiero ora si volge alla Madre della Misericordia. La dolcezza del suo sguardo ci accompagni in questo Anno Santo, perché tutti possiamo riscoprire la gioia della tenerezza di Dio. Nessuno come Maria ha conosciuto la profondità del mistero di Dio fatto uomo. Tutto nella sua vita è stato plasmato dalla presenza della misericordia fatta carne. La Madre del Crocifisso Risorto è entrata nel santuario della misericordia divina perché ha partecipato intimamente al mistero del suo amore.

Scelta per essere la Madre del Figlio di Dio, Maria è stata da sempre preparata dall'amore del Padre per essere *Arca dell'Alleanza* tra Dio e gli uomini. Ha custodito

nel suo cuore la divina misericordia in perfetta sintonia con il suo Figlio Gesù. Il suo canto di lode, sulla soglia della casa di Elisabetta, fu dedicato alla misericordia che si estende «di generazione in generazione» (Lc 1,50). Anche noi eravamo presenti in quelle parole profetiche della Vergine Maria. Questo ci sarà di conforto e di sostegno mentre attraverseremo la Porta Santa per sperimentare i frutti della misericordia divina.

Presso la croce, Maria insieme a Giovanni, il discepolo dell'amore, è testimone delle parole di perdono che escono dalle labbra di Gesù. Il perdono supremo offerto a chi lo ha crocifisso ci mostra fin dove può arrivare la misericordia di Dio. Maria attesta che la misericordia del Figlio di Dio non conosce confini e raggiunge tutti senza escludere nessuno. Rivolgiamo a lei la preghiera antica e sempre nuova della *Salve Regina*, perché non si stanchi mai di rivolgere a noi i suoi occhi misericordiosi e ci renda degni di contemplare il volto della misericordia, suo Figlio Gesù.

La nostra preghiera si estenda anche ai tanti Santi e Beati che hanno fatto della misericordia la loro missione di vita. In particolare il pensiero è rivolto alla grande apostola della misericordia, santa Faustina Kowalska. Lei, che fu chiamata ad entrare nelle profondità della divina misericordia, interceda per noi e ci ottenga di vivere e camminare sempre nel perdono di Dio e nell'incrollabile fiducia nel suo amore.

25. Un Anno Santo straordinario, dunque, per vivere nella vita di ogni giorno la misericordia che da sempre il Padre estende verso di noi. In questo Giubileo lasciamoci sorprendere da Dio. Lui non si stanca mai di spalancare la porta del suo cuore per ripetere che ci ama e vuole condividere con noi la sua vita. La Chiesa sente in maniera forte l'urgenza di annunciare la misericordia di Dio. La sua vita è autentica e credibile quando fa della misericordia il suo annuncio convinto. Essa sa che il suo primo compito, soprattutto in un momento come il nostro colmo di grandi speranze e forti contraddizioni, è quello di introdurre tutti nel grande mistero della misericordia di Dio, contemplando il volto di Cristo. La Chiesa è chiamata per prima ad essere testimone veritiera della misericordia professandola e vivendola come il centro della Rivelazione di Gesù Cristo. Dal cuore della Trinità, dall'intimo più profondo del mistero di Dio, sgorga e scorre senza sosta il grande fiume della misericordia. Questa fonte non potrà mai esaurirsi, per quanti siano quelli che vi si accostano. Ogni volta che ognuno ne avrà bisogno, potrà accedere ad essa, perché la misericordia di Dio è senza fine. Tanto è imperscrutabile la profondità del mistero che racchiude, tanto è inesauribile la ricchezza che da essa proviene.

In questo Anno Giubilare la Chiesa si faccia eco della Parola di Dio che risuona forte e convincente come una parola e un gesto di perdono, di sostegno, di aiuto, di amore. Non si stanchi mai di offrire misericordia e sia sempre paziente nel confortare e perdonare. La Chiesa si faccia voce di ogni uomo e ogni donna e ripeta con fiducia e senza sosta: «Ricordati, Signore, della tua misericordia e del tuo amore, che è da sempre» (Sal 25,6).

Dato a Roma, presso San Pietro, l'11 aprile, Vigilia della II Domenica di Pasqua o della Divina Misericordia, dell'Anno del Signore 2015, terzo di pontificato.

Franciscus

Statuto del Consiglio per l'economia

Natura e competenza

Art. 1

§1. Il Consiglio per l'Economia è l'ente della Santa Sede competente a vigilare sulle strutture e attività amministrative e finanziarie dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, indicati nell'elenco allegato al presente Statuto.

§2. Sentiti la Segreteria per l'Economia e la Segreteria di Stato, il Consiglio modificherà come necessario l'elenco degli enti e amministrazioni di cui all'allegato.

§3. Il Consiglio per l'Economia esercita le sue funzioni alla luce del Vangelo e secondo la dottrina sociale della Chiesa. Esso si attiene inoltre alle migliori pratiche riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione, con il fine di una gestione finanziaria e amministrativa etica ed efficiente.

Funzioni

Art. 2

§1. Il Consiglio sottopone all'approvazione del Santo Padre indirizzi e norme volti ad assicurare che:

- a) siano tutelati i beni degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;
- b) siano ridotti i rischi finanziari e istituzionali;
- c) le risorse umane, finanziarie e materiali degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza e efficienza;
- d) gli enti e le amministrazioni di cui all'art. 1 §1 svolgano i propri compiti in modo efficiente, secondo le attività, i programmi e i bilanci preventivi per essi approvati.

§2. Nel predisporre i summenzionati indirizzi e norme il Consiglio esamina le proposte presentate dalla Segreteria per l'Economia, nonché eventuali suggerimenti che siano offerti dalla Segreteria di Stato, dal Comitato di Sicurezza Finanziaria, dall'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) e dalle varie amministrazioni della Santa Sede e del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Il Consiglio garantisce che, nella preparazione dei summenzionati indirizzi e norme, gli enti e le amministrazioni interessati siano consultati tempestivamente ed in modo trasparente.

§4. Il Consiglio determina i criteri, ivi incluso quello del valore, per determinare quali atti di alienazione, acquisto o straordinaria amministrazione posti in essere dagli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 richiedano, *ad validitatem*, l'approvazione del Prefetto della Segreteria per l'Economia.

Art. 3

§1. Il Consiglio verifica i bilanci preventivi annuali e i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano, prepara raccomandazioni sugli stessi e li sottopone all'approvazione del Santo Padre.

§2. Il Consiglio riceve ed esamina:

- a) le relazioni della Segreteria per l'Economia;
- b) la relazione annuale del Revisore Generale;
- c) le relazioni patrimoniali e finanziarie degli enti e amministrazioni di cui all'art.

1 §1;

d) le valutazioni annuali del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

§3. Ove necessario, il Consiglio richiede direttamente agli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogni ulteriore informazione o documentazione, di natura finanziaria o amministrativa, che sia rilevante in relazione alle attività da esso svolte.

§4. Il Consiglio, quando necessario e nel rispetto della sua autonomia operativa, richiede all'Autorità di Informazione Finanziaria (AIF) informazioni rilevanti ai fini delle attività da esso svolte.

§5. Il Consiglio è informato con cadenza annuale riguardo le attività dello IOR.

§6. Ove opportuno, il Consiglio propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

Art. 4

§1. Il Consiglio riceve ed esamina il programma annuale di revisione preparato dal Revisore Generale.

§2. Il Consiglio può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche.

§3. Quando lo ritenga necessario, e dopo aver consultato, laddove opportuno, la Segreteria per l'Economia, il Consiglio ordina la revisione da parte di professionisti esterni su specifici enti, amministrazioni, attività o programmi.

Direzione e Struttura

Art. 5

§1. Il Consiglio è composto da quindici (15) membri nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre. Otto (8) membri sono scelti tra Cardinali e Vescovi che rappresentano l'universalità della Chiesa e sette (7) membri laici tra esperti di varie nazionalità.

§2. Il Consiglio è presieduto da un Cardinale Coordinatore e assistito da un Vice Coordinatore, entrambi nominati dal Santo Padre tra i membri del Consiglio. Il Cardinale Coordinatore è responsabile del corretto funzionamento del Consiglio nell'ambito delle competenze ad esso assegnate.

§3. Il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria dell'Economia partecipano alle riunioni del Consiglio senza diritto di voto.

§4. Un Prelato Segretario, nominato *ad quinquennium* dal Santo Padre, assiste il Coordinatore ed il Vice Coordinatore nell'attività del Consiglio. Egli è inoltre responsabile della direzione dell'Ufficio del Consiglio.

Art. 6

§1. I membri del Consiglio vengono proposti al Santo Padre dal Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato ed il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le verifiche necessarie riguardo le qualità personali e le competenze dei membri proposti. I membri del Consiglio possono essere nominati per due soli mandati consecutivi e cessano dalla carica una volta compiuti gli ottanta (80) anni di età.

§2. I membri devono essere di comprovata reputazione, liberi da conflitti di interesse e dotati di riconosciuta competenza professionale nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio.

§3. Nel caso in cui la posizione di un membro resti vacante il Cardinale Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, sottopone al Santo Padre una lista di tre candidati per la nomina nel Consiglio sino a scadenza del mandato in corso.

§4. Tutti i membri del Consiglio devono rendere noto ogni conflitto di interesse che derivi da altri incarichi, investimenti privati o rapporti di collaborazione in essere con la Santa Sede, lo Stato della Città del Vaticano o qualsiasi altro soggetto che sia in rapporti di affari con gli stessi, o per qualsiasi altra ragione. Il membro che versi in una situazione di conflitto di interesse non dovrà partecipare alle discussioni in relazione alle quali il conflitto abbia rilevanza.

Art. 7

§1. L'Ufficio del Consiglio è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti di cui alla sua tabella organica.

§2. Il personale dell'Ufficio del Consiglio, così come eventuali consulenti esterni, è scelto tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione nel campo legale, economico o amministrativo o in altre materie rientranti nell'ambito di attività del Consiglio. Ogni conflitto di interessi che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Riunioni del Consiglio

Art. 8

§1. Il Cardinale Coordinatore convoca le riunioni del Consiglio. Il Consiglio si riunisce di norma quattro volte all'anno e quando il Coordinatore, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, lo ritenga necessario o quando ciò sia formalmente richiesto da più di un terzo dei suoi membri.

§2. Ove necessario, il Cardinale Coordinatore invita a partecipare alle riunioni del Consiglio persone che non siano membri dello stesso.

§3. Sotto la direzione del Cardinale Coordinatore, l'Ufficio del Consiglio comunica le date delle riunioni, prepara l'ordine del giorno dopo aver sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e assicura che la documentazione rilevante sia inviata ai membri e ai partecipanti almeno due settimane prima della riunione prevista.

Art. 9

§1. Il Cardinale Coordinatore presiede le riunioni del Consiglio. In sua assenza le riunioni sono presiedute dal Vice Coordinatore o, in assenza di quest'ultimo, da un membro designato dal Cardinale Coordinatore.

§2. Per la validità delle riunioni del Consiglio è richiesta la presenza di almeno

dieci (10) membri. Per la validità delle deliberazioni del Consiglio è richiesto il voto favorevole di almeno otto (8) membri.

§3. Il Prelato Segretario è responsabile della tenuta del verbale delle discussioni e delle decisioni prese durante le riunioni del Consiglio. Una volta approvato dal Consiglio alla riunione successiva, il verbale viene firmato dal Coordinatore e dal Prelato Segretario e registrato nel libro dei verbali del Consiglio.

Art. 10

§1. Il Consiglio può costituire e nominare comitati per lo studio e la discussione di specifiche questioni secondo le esigenze del caso. Esso può anche incaricare singoli membri per lo studio di specifici argomenti e consultare esperti esterni.

§2. Il Consiglio istituisce un comitato di revisione composto da quattro dei suoi membri con il compito di verificare i bilanci preventivi annuali ed i bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano.

Previsioni ulteriori

Art. 11

Le lingue di lavoro utilizzate dal Consiglio sono l'inglese e l'italiano.

Art. 12

§1. Il Prelato Segretario è responsabile della conservazione degli archivi del Consiglio. Gli archivi devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Prelato Segretario stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

Art. 13

Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso del Consiglio sono:

- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 14

Su proposta del Cardinale Coordinatore e sentiti il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia, il Consiglio adotta le proprie norme procedurali.

Art. 15

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

Statuto della Segreteria per l'economia

Natura e competenza

Art. 1

La Segreteria per l'Economia è il dicastero della Curia Romana competente per il controllo e la vigilanza in materia amministrativa e finanziaria sui dicasteri della Curia Romana, sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e sulle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Art. 2

§1. La Segreteria attua gli indirizzi e le norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. La Segreteria deve sentire il Consiglio sulle materie di maggiore importanza o attinenti a principi generali.

§2. Nelle materie di propria competenza, la Segreteria sottopone all'esame del Consiglio per l'Economia proposte di indirizzi e di norme.

§3. Su richiesta del Consiglio per l'Economia ed entro i limiti del proprio bilancio preventivo approvato, la Segreteria fornisce al Consiglio risorse, assistenza e pareri.

Art. 3

§1. La Segreteria agisce in collaborazione con la Segreteria di Stato, la quale ha competenza esclusiva sulle materie afferenti alle relazioni con gli Stati e con gli altri soggetti di diritto pubblico internazionale.

§2. La Segreteria garantisce che le materie riguardanti gli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 siano trattati tenendo nel debito conto l'autonomia e le competenze di ciascuno di essi.

Direzione e Struttura

Art. 4

§1. Il Prefetto, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, dirige e rappresenta la Segreteria.

§2. La Segreteria ha due sezioni: la sezione per il controllo e la vigilanza; la sezione amministrativa.

§3. Un Prelato Segretario Generale, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione per il controllo e la vigilanza.

§4. Un Prelato Segretario, nominato dal Santo Padre *ad quinquennium*, assiste il Prefetto nel coordinamento e nell'amministrazione della sezione amministrativa.

§5. Il Prefetto può istituire un Ufficio del Prefetto e nominare un Direttore con il compito di coordinare l'Ufficio e assisterlo nel coordinamento e dell'amministrazione della Segreteria.

§6. Uno o più sottosegretari possono essere nominati all'interno di ciascuna sezione.

§7. La Segreteria adotta tutte le misure e procedure necessarie a garantire la piena distinzione e separazione operativa tra le due sezioni. Ogni anno, la Segreteria trasmette al Consiglio per l'Economia una relazione sulle misure e procedure adottate ai sensi del presente paragrafo.

Art. 5

§1. Durante la Sede Vacante, il governo ordinario della Segreteria per l'Economia è affidato al Prelato Segretario Generale e al Prelato Segretario.

§2. Durante la Sede Vacante, la Segreteria fornisce al Camerlengo di Santa Romana Chiesa o ad un suo delegato i più recenti bilanci consuntivi consolidati della Santa Sede e dello Stato della Città del Vaticano e quelli preventivi per l'anno in corso.

Sezione I Sezione per il Controllo e la Vigilanza

Art. 6

§1. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto emana decreti esecutivi generali e istruzioni per l'attuazione degli indirizzi e delle norme di cui all'art. 2 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia. Essi comprendono linee guida, modelli e procedure finalizzati a una efficace pianificazione, previsione di bilancio e gestione delle risorse umane, finanziarie e materiali affidate ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§2. Questa Sezione fornisce inoltre assistenza e supporto agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 nell'ambito della loro gestione economica e amministrativa.

Art. 7

Nel corso della elaborazione delle proposte, dei decreti esecutivi generali e delle istruzioni sopra menzionati, la Segreteria svolge consultazioni adeguate, tempestive e trasparenti con gli enti e amministrazioni interessati.

Art. 8

§1. Questa Sezione monitora le attività dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa, analizza le relazioni sui risultati di gestione e fornisce assistenza e supporto al fine di assicurare che:

- a) le attività si svolgano in modo efficiente e nel rispetto dei piani operativi e dei programmi approvati;
- b) le risorse umane, finanziarie e materiali siano attribuite in maniera razionale e gestite con prudenza ed efficienza;
- c) le spese siano effettuate nel rispetto dei bilanci preventivi approvati, tenendo nel debito conto un uso prudente ed efficiente delle risorse;
- d) le scritture contabili e gli archivi siano tenuti in modo fedele, conformemente alle norme e alle procedure approvate;
- e) i regolamenti e le procedure siano chiaramente compresi e fedelmente osservati.

§2. Ove necessario, previa autorizzazione del Prefetto, questa Sezione conduce verifiche *in loco* sui dicasteri della Curia Romana e sulle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§3. Sulla base delle informazioni ottenute, questa Sezione analizza il rendimento della gestione economica e amministrativa, riferisce in ordine agli eventuali scostamenti rispetto agli indirizzi, ai bilanci preventivi e ai progetti approvati, e formula

proposte al Prefetto su eventuali azioni correttive che si rendano necessarie.

Art. 9

§1. Su proposta di questa Sezione il Prefetto sottopone al Consiglio i bilanci preventivi e consuntivi annuali dei dicasteri della Curia Romana e delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa.

§2. Su proposta di questa Sezione, il Prefetto può formulare raccomandazioni ai dicasteri della Curia Romana o alle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa. Egli può anche richiedere loro, direttamente, ogni informazione o documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante in relazione alle proprie attività.

§3. Gli enti e le amministrazioni di cui all'art.1 rispetteranno fedelmente e implementeranno i bilanci approvati.

Art. 10

Questa Sezione:

a) prepara il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo consolidato della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;

b) controlla il bilancio preventivo annuale e il bilancio consuntivo dello Stato della Città del Vaticano;

c) realizza la valutazione annuale del rischio della situazione finanziaria e patrimoniale della Santa Sede, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data stabilita dallo stesso Consiglio;

d) prepara la relazione annuale sulle proprie attività, che il Prefetto sottopone al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

Art. 11

Il Prefetto, su proposta di questa Sezione, approva ogni atto di alienazione, acquisto o di straordinaria amministrazione posto in essere dai dicasteri della Curia Romana o dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa per il quale sia necessaria la sua approvazione *ad validitatem* in base ai criteri di cui all'art. 2 §4 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

Art. 12

Quando questa Sezione viene a conoscenza di possibili danni al patrimonio degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1, essa assicura che siano adottate misure correttive ivi incluse, ove opportuno, azioni civili o penali e sanzioni amministrative.

Art. 13

Su proposta di questa Sezione il Prefetto può richiedere al Revisore Generale di effettuare revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni indicati all'art. 1. Il Prefetto informa il Consiglio per l'Economia delle richieste così presentate al Revisore Generale.

Art. 14

Questa Sezione assiste il Prefetto quale autorità competente per lo scambio di informazioni di natura fiscale nelle ipotesi e secondo le modalità previste negli accordi internazionali stipulati dalla Santa Sede o dallo Stato della Città del Vaticano.

Sezione II Sezione Amministrativa

Art. 15

Questa Sezione pone in atto indirizzi, modelli e procedure in materia di appalti volti ad assicurare che tutti i beni e i servizi richiesti dai dicasteri della Curia Romana e dalle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa siano acquisiti nel modo più prudente, efficiente ed economicamente vantaggioso, in conformità a controlli e procedure interne appropriati.

Art. 16

§1. Questa Sezione, in collaborazione con la Segreteria di Stato, assicura che i requisiti legali e amministrativi riguardanti il personale degli enti e delle amministrazioni di cui all'art. 1 siano stabiliti ed osservati.

§2. In particolare, questa Sezione cura gli adempimenti giuridico-amministrativi relativi al personale dei dicasteri e degli uffici della Curia Romana e, su specifico mandato, quello di altre istituzioni collegate. In tale ambito operativo, fermo restando che spetta alla Segreteria di Stato l'accertamento dei requisiti di idoneità dei candidati all'assunzione, questa Sezione:

- a) collabora ad attività di studio per la stesura di normative e tabelle organiche;
- b) effettua attività di elaborazione degli stipendi;
- c) effettua pratiche di assunzione e segue l'iter di promozione, attribuzione di classi di merito, cessazioni dal servizio, trasferimenti, aspettative, occupandosi – per quanto di competenza – della gestione delle risorse umane;
- d) propone e valuta piani di formazione e percorsi di crescita professionali;
- e) svolge le pratiche relative alle assicurazioni contro gli infortuni e intrattiene i rapporti operativi con le compagnie assicuratrici;
- f) cura i dati anagrafici del personale.

Art. 17

Questa Sezione fornisce i servizi amministrativi e tecnici necessari per l'attività ordinaria dei dicasteri della Santa Sede.

Art. 18

Questa Sezione fornisce assistenza, in conformità con quanto previsto nei rispettivi statuti, al Fondo Pensioni e al Fondo di Assistenza Sanitaria ("FAS").

Art. 19

Questa Sezione prepara una relazione annuale sulle proprie attività che il Prefetto presenta al Consiglio per l'Economia entro la data da esso stabilita.

Personale e Uffici

Art. 20

La Segreteria è composta da vari dipartimenti e uffici, come indicato nella sua tabella organica.

Art. 21

§1. La Segreteria è dotata di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate

all'ambito delle sue funzioni istituzionali, entro i limiti della sua tabella organica.

§2. Il personale e i consulenti esterni della Segreteria sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e dotati di un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività della Segreteria. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Previsioni ulteriori

Art. 22

§2. Tutti i documenti, dati e informazioni in possesso della Segreteria sono:

- a) usati unicamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) protetti in modo da assicurare la loro sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) coperti dal segreto d'ufficio.

Art. 23

§1. La Segreteria ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che dovranno essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Prefetto stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedano una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005

Art. 24

Le lingue di lavoro utilizzate dalla Segreteria sono l'inglese e l'italiano.

Art. 25

La Segreteria predispone il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del Regolamento Generale della Curia Romana.

Art. 26

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

Statuto dell'Ufficio del Revisore generale

Natura

ART. 1

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è l'ente della Santa Sede al quale è affidato il compito di revisione dei dicasteri della Curia Romana, delle istituzioni collegate alla Santa Sede o che fanno riferimento ad essa e delle amministrazioni del Governatorato dello Stato della Città del Vaticano, di cui all'art. 1 §1 dello Statuto del Consiglio per l'Economia.

§2. L'Ufficio è diretto dal Revisore Generale, coadiuvato da due Revisori aggiunti.

Funzioni

ART. 2

§1. Il Revisore Generale, in piena autonomia e indipendenza e seguendo le migliori prassi riconosciute a livello internazionale in materia di pubblica amministrazione:

a) attua, secondo un proprio programma annuale di revisione, una verifica contabile e amministrativa sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1;

b) svolge revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1, quando lo ritenga necessario o ove sia richiesto dal Consiglio per l'Economia;

c) riceve segnalazioni di anomalie nelle attività degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1§1, ed indaga in merito;

d) propone alle autorità competenti l'adozione di provvedimenti appropriati.

§2. Il Revisore Generale effettua, in particolare, revisioni specifiche sugli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 ogniqualvolta vi siano ragionevoli motivi per sospettare che:

a) l'attuazione di iniziative e attività si discosti in modo sostanziale da indirizzi, bilanci preventivi e progetti approvati;

b) vi siano anomalie nell'impiego o nell'attribuzione di risorse finanziarie o materiali;

c) vi siano irregolarità nella tenuta dei bilanci o delle scritture contabili;

d) vi siano significative irregolarità nella concessione di appalti o di contratti per servizi esterni o nello svolgimento di transazioni o alienazioni;

e) sia stato commesso un atto di corruzione, appropriazione indebita o frode a danno di uno degli enti o amministrazioni di cui all'art. 1 §1.

ART. 3

Il Revisore Generale sottopone al Consiglio per l'Economia, un programma di revisione annuale e una relazione annuale sulle proprie attività.

ART. 4

§1. Il Revisore Generale può richiedere agli enti e amministrazioni di cui all'art.1 §1 ogni informazione e documentazione di natura finanziaria o amministrativa rilevante e, ove necessario, conduce ispezioni *in loco*.

§2. Il Revisore Generale:

a) informa il Consiglio e la Segreteria per l'Economia di eventuali irregolarità rilevate a seguito di indagini e revisioni da esso svolte;

b) invia un rapporto all'Autorità di Informazione Finanziaria, secondo la normativa applicabile, ove vi siano fondate ragioni per sospettare che fondi, beni, attività, iniziative o transazioni economiche siano connesse o in rapporto con attività di riciclaggio o di finanziamento del terrorismo;

c) riferisce all'autorità giudiziaria competente ogni prova di attività criminosa individuata nel corso della sua attività.

ART. 5

§1. Il Revisore Generale ed i Revisori aggiunti sono nominati *ad quinquennium* dal Santo Padre e scelti tra persone di comprovata reputazione, libere da ogni conflitto di interesse e che abbiano competenze e capacità professionali riconosciute nel settore rilevante per le sue attività. Il Revisore Generale può essere nominato solo per due mandati.

§2. Per la nomina del Revisore Generale e dei Revisori aggiunti, il Cardinale Coordinatore del Consiglio per l'Economia, sentito il Segretario di Stato e il Prefetto della Segreteria per l'Economia e dopo aver svolto tutte le necessarie verifiche riguardo le qualità personali e la competenza dei candidati, sottopone al Santo Padre una lista di almeno tre candidati.

Segnalazioni di attività anomale

ART. 6

§1. Il Revisore Generale garantisce la confidenzialità, l'integrità e la sicurezza delle segnalazioni inerenti attività anomale e dei documenti, dati e informazioni ad esse relativi, e protegge l'identità dei soggetti che effettuano tali segnalazioni. L'identità della persona che fa una segnalazione può essere rivelata soltanto all'autorità giudiziaria quando quest'ultima, con decisione motivata, ne affermi la necessità a fini di indagine o di attività giudiziaria.

§2. La segnalazione in buona fede al Revisore Generale di attività anomale non produce alcun genere di responsabilità per la violazione del segreto di ufficio o di eventuali altri vincoli alla divulgazione che siano dettati da disposizioni di legge, amministrative o contrattuali.

Personale

ART. 7

§1. L'Ufficio del Revisore Generale è dotato di risorse umane e materiali adeguate, proporzionate all'ambito delle sue funzioni istituzionali, secondo i limiti di cui alla sua tabella organica.

§2. Il personale e i consulenti esterni dell'Ufficio del Revisore Generale sono scelti tra soggetti di comprovata reputazione, liberi da ogni conflitto di interesse e che abbiano un adeguato livello di formazione ed esperienza professionale nelle materie rientranti nell'ambito di attività dell'Ufficio. Ogni conflitto di interesse che dovesse sorgere durante il loro mandato deve essere reso noto e devono essere adottate misure idonee a risolverlo.

§3. Per la nomina e l'impiego del personale si osservano le norme ed i principi

pi contenuti nel *Regolamento Generale della Curia Romana*, del 30 aprile 1999 e nel *Regolamento della Commissione indipendente di valutazione per le assunzioni di personale laico presso la Sede Apostolica*, del 30 novembre 2012 ed eventuali modifiche ed integrazioni.

Previsioni ulteriori

ART. 8

§1. Tutti i documenti, i dati e le informazioni in possesso dell'Ufficio del Revisore Generale:

- a) sono utilizzati esclusivamente per gli scopi previsti dalla legge;
- b) sono custoditi in modo garantirne la sicurezza, integrità e confidenzialità;
- c) sono coperti dal segreto d'ufficio.

§2. Il personale dell'Ufficio del Revisore Generale impiegato nella revisione di uno degli enti e amministrazioni di cui all'art. 1 §1 è tenuto a osservare ogni prescrizione in materia di sicurezza e riservatezza applicabile al personale di quell'ente o amministrazione.

ART. 9

§1. L'Ufficio del Revisore Generale ha un archivista responsabile della conservazione dei suoi archivi, che devono essere custoditi in un luogo sicuro all'interno dello Stato della Città del Vaticano.

§2. Il Revisore Generale stabilisce direttive e procedure atte a garantire l'efficace custodia e conservazione dei documenti che possiedono una rilevanza legale e storica, in consultazione con la Commissione Centrale per gli Archivi della Santa Sede e seguendo quanto è stabilito nel Motu Proprio "*La Cura vigilantissima*" del 21 marzo 2005.

ART. 10

Le lingue di lavoro utilizzate dall'Ufficio del Revisore Generale sono l'inglese e l'italiano.

ART. 11

L'Ufficio del Revisore Generale predispose il proprio regolamento ai sensi dell'art. 1 §2 del *Regolamento Generale della Curia Romana*.

ART. 12

Nelle materie non disciplinate dal presente Statuto, si applicano le rilevanti disposizioni del Diritto Canonico ed il Regolamento Generale della Curia Romana.

Questo decido e stabilisco, nonostante qualsiasi disposizione in contrario.

Il presente Statuto viene approvato *ad experimentum*. Ordino che sia promulgato mediante affissione nel Cortile di San Damaso, entrando in vigore il 1° marzo 2015, prima di essere pubblicato negli *Acta Apostolicae Sedis*.

Dato a Roma, dal Palazzo Apostolico, il 22 febbraio 2015, Festa della Cattedra di San Pietro, secondo di Pontificato.

Rotae Romanae Tribunal – Sosnovien. – Nullitatis matrimonii – 18 marzo 2010 – coram Caberletti

Nullità del matrimonio – Consenso – Invalidità del consenso – Simulazione totale – Timore grave incusso – Timore reverenziale

Il consenso matrimoniale è la causa efficiente del matrimonio, che ha un duplice oggetto: la persona dell'altro coniuge e la costituzione di una comunità di vita materiale e spirituale, del consorzio di tutta la vita delle persone che contraggono il matrimonio stesso.

Chi, però, con atto positivo di volontà esclude il matrimonio stesso o una sua proprietà o elemento essenziale contrae invalidamente.

La simulazione totale si verifica quando il soggetto vuole che il matrimonio sia solo apparenza, ma non sostanza, nel senso che ciò che egli non vuole è sia la persona dell'altro coniuge sia la sostanza stessa del consorzio di vita coniugale.

Il timore che segue ad una violenza perpetrata ai danni di un soggetto per indurlo alla celebrazione delle nozze rende invalido il consenso prestato e quindi nullo il matrimonio.

La violenza si distingue in grave, lieve e moderatamente grave, a seconda se il male minacciato produca un imminente pericolo per la persona che lo subisce e per le conseguenze che inducono la persona a liberarsi della minaccia scegliendo il matrimonio.

Tra la violenza e il timore causato vi deve essere una stretta correlazione, al fine di dimostrare che il consenso prestato non è sul piano giuridico l'esito di un processo di formazione della volontà che parta dall'interno dell'animo, che si manifesta all'esterno.

Una particolare forma di timore è il timore reverenziale, che si fonda sul particolare rapporto che esiste tra il soggetto attivo e passivo del timore.

(*Omissis*) 1. – **Facti species.** – T. A. et R. die ... in ecclesia ... sacra nuptias canonicas celebraverunt.

Sibi obviam venerant uno anno cum dimidio antequam matrimonium contraherent, et mulier inopinata praegnans facta est, cum vir studia in universitate adhuc non implevissent.

Unio tantum a filio ante nuptias concepto recreata est. Mulier iterum querebatur quia vir sua officia non adimplebat, ac tandem consuetudinem adulterinam cum alia muliere intexuit.

Die 9 iunii 1998 sententia divortium concedens lata est.

A viro die 6 novembris 2001 supplici libello exhibitio, die 8 decembris 2001 formula dubii statuta est, complectens quattuor capita nullitatis, scilicet incapacitatem mulieris conventae assumendi essentialia officia coniugalia, simulationem ex parte viri actoris, dolum a muliere patratum, mulieris impotentiam (cf. Summ. 4); per decretum diei 15 martii 2002 novum caput additum est, scilicet metus in virum incussus (cf. Summ. 74).

Partibus auditis, quinque testibus excussis, peritia ex officio exarata, die 8 iulii 2003 lata est sententia affirmativa dumtaxat pro simulatione ex parte actoris et pro metu in eundem incusso.

Per decretum diei 10 februarii 2004 Tribunal appellationis causam ad examen ordinarium remisit.

Formula dubii die 21 aprilis 2004 statuta est tantum sub capitibus simulationis ex parte viri actoris et sub metu in eundem incusso.

Nulla instructione suppletiva peracta, die 20 septembris 2005 Tribunal negative ad utrumque dubium respondit.

Actore ad N. A. T. appellante, die 10 maii 2007 dubium hac sub forma a Ponente statutum est: «An constet de matrimonii nullitate ob simulationem totalem ex parte actoris et, subordinate, ob gravem metum viro incussum» (Summ. alt. 6).

Vir suum novum vadimonium reddidit.

I. DE SIMULATIONE TOTALI

2. – **In Iure.** – «Matrimonium facit partium consensus inter personas iure habiles legitime manifestatus, qui nulla humana potestate suppleri valet» (can. 1057, § 2).

Consensus nupturientium proinde haberi debet uti «causa efficiens unica et adaequata matrimonii» (U. Navarrete, *De convalidatione matrimonii*, Romae 1964-1965, p. 23).

Summa cum sapientia Paulus VI, f. m., recolit principium, «in universa doctrina canonica ac theologica a traditione recepta [...] saepe propositum [...] ab Ecclesiae magisterio ut unum ex praecipuis capitibus» (*Allocutio ad Praelatos Auditores Romanae Rotae diei 9 februarii 1976*, in: *A.A.S.* 68 [1976], iuxta quod «*matrimonium facit partium consensus*», ideoque matrimonium oritur solummodo *in et ex* consensu partium, in definito momento elicitio: «Vi huius principii, omnibus probe cogniti, matrimonium existit eo ipso temporis momento, quo coniuges matrimonialem consensum praestant iuridice validum. Talis consensus est *actus voluntatis* indolis pacticiae (vel *foedus coniugii*, ut dictione utamur, quae hodie potior habetur quam vox *contractus*), qui quidem puncto temporis indivisibili gignit iuridicum effectum, seu matrimonium “in facto esse”, vel vitalem statum, neque postea ullam vim habet ad “realitatem iuridicam”, quam creavit» (Pulus VI, *alloc. cit.*, *ibid.*).

Duplex est obiectum consensus: «*Obiectum* matrimonii *materiale* sunt ipsae contrahentium personae, quae sunt et simul et *subiectum; formale* est vitae consuetudo» (P. Gasparri, *Tractatus canonicus de matrimonio*, vol. I, apud Civitatem Vaticanam 1932, p. 15, n. 7), et in canone 1057, § 2, hac distinctione implicite suscepta, patet obiectum materiale in mutua partium traditione atque acceptatione, cum obiectum formale habeatur ex intentione nubentium «ad constituendum matrimonium».

Doctrinam ad consensum iugalem pertinentem, quae in Concilio Vaticano II significata est tantum quoad illius obiectum materiale, vicens canon 1057, § 2, reficit in obiecto formali consensus definiendo: «l'enunciato ove veniva dichiarato che l'istituto del matrimonio “nasce dall'atto umano” con il quale i coniugi si scambiano “se stessi” (G. S., 48; *erronee habetur L. G.*, 48), senza ulteriore determinazione, si fermava a indicare l'oggetto materiale, globale del dono vicendevole costituito dalla loro persona e dalla loro attività. Non era precisata la ragione formale, la nota propria che delinea la specie dle mutuo dono di “se stessi”, degli sposi. Lo precisa il can. 1057 § 2 dicendo che la finalità specifica per cui l'uomo e la donna donano “se stessi”, reciprocamente, è “per costituire il matrimonio”, per fondare e attuare insieme “il

consorzio di tutta la vita, ordinato per sua indole naturale al bene dei coniugi e alla generazione ed educazione della prole” (ca. 1055, § 1). Pertanto, l’oggetto specifico del consenso matrimoniale è lo stesso matrimonio quale viene delineato nella riferita definizione» (A. Abate, *Il matrimonio nella nuova legislazione canonica*, Roma-Brescia 1985, p. 41).

3. – Evenire autem potest quod matrimonium excludatur, quia nubens in suo interno animo aliud intendit ac illud quod verba vel signa adhibita in consensu proferendo significant: «si alterutra vel utraque pars positivo voluntatis actu excludat matrimonium ipsum [...] invalide contrahit» (can. 1101, § 2); ex huiusmodi voluntatis actu, quippe qui simulatio recte dicitur, matrimonium oriri nequit, et ratio a consensus natura plane depromitur: «Qui igitur solum externe pronuntiat formulam consensus matrimonialis et interne positivo voluntatis actu detrectat inire matrimonium, non contrahit validum matrimonium, quoniam huius causam efficientem non ponit» (coram Wynen, sent. diei 16 octobris 1945, RRDec., vol. XXXVII, p. 555, n. 4).

Simulatio totalis fieri potest «*per simulationem voluntatis matrimonialis*» (A. Stankiewicz, *De iurisprudencia rotali recentiore circa simulationem totalem et partialem*, in *Monitor eccl.* 122 [1997] p. 210), quum subiectum agens «comoediam agere mavult» (coram Parisella, sent. diei 16 iunii 1983, RRDec., vol. LXXV, p. 343, n. 3) ideoque ipsi «deest matrimonialis voluntas» (coram Funghini, sent. diei 14 octobris 1992, *ibid.*, vol. LXXXIV, p. 467, n. 9), aut si «*Voluntas autem simulandi*» (A. Stankiewicz, *a. c.*, p. 211) habetur, non intendendo alteram partem uti coniugem, vel consortium totius vitae omnino respuendo, vel fines unioni iugali omnino contrarios aut solummodo exclusivos volendo, foederi iugali prorsus repulso.

Iurisprudencia N. O. distinguit simulationem totalem inter ac simulationem partialem, etsi effectus sit idem, scilicet nullitas actus iuridici, sequatur; nam qui totalem simulationem patrare vult, animum servat matrimonium nullatenus ac numquam contrahendi, cum e contra qui partialem simulationem perficit, matrimonium quidem velit, sed ad ipsius effigiem vel ad suum libitum intentum, excludens aliquod matrimonii elementum essenziale vel aliquam eius proprietatem essentialem: «totalis simulatio significat consensum deficere quia fecte sit praestitus et partialis potius indicat consensum non propter fictionem sed quia non sit praestitus eo uno modo quo oportebat praestaretur» (coram Egan, sent. diei 19 iunii 1984, RRDec., vol. LXXVI, . 478, n. 4), et subtili cum ingenio animadvertitur: «le due forme di simulazione si differenziano nettamente; e la differenziazione avviene appunto sulla base del diverso oggetto che nelle due categorie ha quel ‘positivus voluntatis actus’. Nella simulazione totale, tale oggetto è senza dubbio dato dal contenuto e dagli effetti della manifestazione di volontà. Qui il soggetto, coscientemente e deliberatamente, esclude che all’apparenza del matrimonio consegua la sostanza; egli vuole che il matrimonio di cui cmpie la celebrazione sia una mera apparenza, una finzione. Nella simulazione parziale, il soggetto non pone in essere una finzione; tutt’altro; egli soltanto non *esclude* il contenuto e gli effetti della manifestazione ma può benissimo che egli li voglia [...] Oggetto del ‘positivus voluntatis actus’ di esclusione è dunque soltanto un aspetto del matrimonio, anzi uno dei tre specifici aspetti dell’istituto matrimoniale» (O. Giacchi, *Il consenso nel matrimonio canonico*, Milano 1973, p. 95).

Tandem memoretur oportet quod Iurisprudencia traditionalis tenebat exclusionem contractus per exclusionem sacramenti perfici, «*se iurisprudencia recentior iam pacifice admittit directam quoque exclusionem sacramentalitatis, positivo voluntatis actu peragendam, prout elementi essentialis matrimonii*» (A. Stankiewicz, *a. c.*, p. 435).

4. – Simulatio quidem solummodo per actum positivum voluntatis evenire potest, scilicet subiectum eligat oportet simulacrum matrimonii aut pseudo-matrimonium. Minime igitur sufficiunt actus facultatis intellectivae, inter quos adsunt errores, velleitates, praevisiones, dubia, aut animi status qui nondum actus voluntatis fiunt, uti habetur sic dicta voluntas habitualis, ac nequaquam illa quam vocant voluntatem interpretativam, cum ista sit tantum hypothesis peracta, consensu iam elicito, postquam convictus in ruinam pervenerat.

Ut simulatio patretur necesse est ut nubens a mera inertia exeat et suam perversam electionem contra veritatem foederis iugalis faciat: «quoniam [...] externa consensus manifestatio per positivum actum fit, ad eiusdem effectum eliminandum opus est altero positivo actu huic contrario» (coram Heard, sent. diei 29 novembris 1952, RRDec., vol. XLIV, p. 634, n. 2).

Minime igitur sufficiunt ad simulationem totalem efficiendam solummodo mens contraria instituto matrimoniali, vel desiderium seipsum uti coniugem non tradendi aut alteram partem uti coniugem non recipiendi, vel matrimonium tantum pro forma celebratum: «matrimonii pro forma tantum celebratio totalem coniugii simulationem per se non inducit, nisi altera vel utraque pars positivo voluntatis actu ex ritu nuptiali pro forma celebrato removerit mutuam traditionem et acceptionem ad constituendum consortium coniugale» (coram Stankiewicz, sent. diei 26 iunii 1986, ibid., vol. LXXVIII, p. 401, n. 8).

Per se etiam quivis finis operantis, nisi contrarius sit fini operis, seu intimae communitatis vitae et amoris coniugalis (cf. *Gaudium et spe*, n. 48), per se gignere non valet simulationem totalem: «Accurate inquirendum est num revera positivo voluntatis actu nupturiens ipsum excludat matrimonium vel num quid matrimonio extraneo velit quin ipsum matrimonium excludat» (coram Huot, sent. diei 24 novembris 1987, RRDec., vol. LXXIX, p. 652, n. 7).

Probatio actus voluntatis positivi, quo matrimonium ipsum exclusum esse dicitur, a confessione iudiciali praesumpti simulantis initium capit, sed ea per confessionem extraiudicalem, a testibus fide dignis relatam, firmetur oportet: «Fundamentum [...] totius probationis constituitur confessione ipsius simulantis, qui sive ante sive brevi post nuptias fictionem sui consensus aliis personis manifestavit, dummodo id a testibus fide dignis in iudicio reveletur» (coram Wynen, sent. diei 31 ianuarii 1952, ibid., vol. XLIV, p. 47, n. 6).

Probatio attamen indirecta probationem directam, per confessionem simulantis receptam, plane roborat, et componitur causa simulandi, gravi, proportionata, super causam nubendi praevalenti, una cum circumstantiis antecedentibus, concomitantibus ac matrimonium subsequentiis.

Prout elementum magni ponderis ad simulationem totalem patranda deinde que probanda aestimatur advertentia ipsius simulationis, quia, qui matrimonium ipsum excludit, scit se consensum falsum protulisse ideoque ipsi conscientia est de matrimonii nullitate vel de foederis iugalis inexistencia: «Animadvertendum quoque est eum, qui excludit bonum prolis vel sacramenti, plerumque ignorare se invalide contrahere. Dum qui excludit matrimonium ipsum perspectum habet se non praestare consensum matrimonialem, sed speciem nuptiarum ponere» (coram De Jorio, sent. diei 29 aprilis 1964, ibid., vol. LVI, p. 314, n. 7).

Metus incussus nubenti, quin requisita pro consensu irritando attegerit, quidem uti causa simulandi proxima haberi potest; ast caput simulationis totalis et caput metus tantum subordinata concordanda sunt, quia in simulatione totali defectus cuiusvis voluntatis consensus iugalem eliciendi adsit, cum vero in consensu meticuloso vo-

luntarium simplex, etsi involuntarium secundum quid exstet, habeatur.

II. DE METU MATRIMONIUM IRRITANTE

5. – Pernotate sunt definitiones ac distinctiones quoad vim ac quoad metum in tractatu de actibus humanis datae: «Vis est motio cuius principium est extra, in contrarium renitente eo qui patitur [...] Metus est mentis trepidatio, instantis vel futuri periculi causa» (E. Genicot – I Salsmans, *Institutiones Theologiae Moralis*, Louvain-Bruxelles 1931, vol. 1, pp. 27-28, nn. 24 et 27); «Distingui solet vis absoluta et vis secundum quid. Prior sola proprie hoc nomen meretur et continet ambo elementa datae definitionis. Posterior *duplici ratione* intellegitur. Alii vim secundum quid vocant coactionem quae patientis resistentia frangi vel saltem debilitari potest: alii, ut S. Alphonsus [...] hoc nomine appellant coactionem quae nullatenus infringi potest, sed cui voluntas patientis non omnino repugnat [...] Distinguitur metus *absolute gravis, levis, relative gravis*. Metus absolute gravis est quando “cadit in virum constantem”, scil. quando vere *imminet periculum grave*. Ad hoc requiritur: a) *Ut malum magni momenti* timeatur, ex. gr. mors, amissio magnae hereditatis. b) *Ut sit solida probabilitas huius mali incurrendi*. Hinc non est grave periculum, si is qui minatur mortem vel verbera, cognoscitur esse vaniloquus. c) *Ut non facile medium ad malum depellendum* habeatur, ex. gr. monendo aliquem qui certe periculum avertet. Metus levis est quando deest una vel plures ex illis condicionibus. Sed propter adiuncta personae, ex gr. sexum, aetatem, timidam indolem, vividam phantasiam, idem fieri potest relative gravis» (E. Genicot – I. Salsmans, *o. c.*, pp. 28-29, nn. 25 et 28); alia distinctio quoad metum patet: «Distinguitur metus *ab intrinseco* et metus *ab extrinseco* incussus. Prior ille est qui oritur e causa intrinseca ipsi homini timenti, ex. gr. morbo iam contracto; posterior, ille qui e causa extrinseca oritur [...] Quamvis illa causa extrinseca possit esse naturalis vel libera, hic unice ad liberam attendum» (E. Genicot – I. Salsmans, *o. c.*, p. 29, n. 28).

De consecrariis voluntatem afficientibus animadvertitur: «Vis absoluta *prorsus tollit voluntarium* [...] cum voluntarium sit a principio intrinseco, violento vero ab extrinseco [...] is [metus] secundum quid non tollit omnino voluntarium, sed illud *tanto magis minuit* quanto vehementior est vis illata, vel quanto minus voluntas vi illatae acquiescit [...] Quod fit ex metu, *per se* est voluntarium simpliciter [...] Quod fit ex metu, *regulariter*, est etiam involuntarium secundum quid» (E. Genicot – I. Salsmans, *o. c.*, p. 28, n. 26 et p. 30, n. 29).

Inter vim et metus ratio causalitatis conspicitur: «Vis et metus sunt termini conexi. *Vis* enim tamquam *causa efficiens* existit in eo, qui per *impulsum externum* incutit *metum* [...] *metus* vero est *effectus* in eo, qui vim patitur» (F. X. Wernz – P. Vidal, *Ius Canonicum ad normam Codicis exactum*, Romae 1946³, pp. 624-625, n. 495).

6. – Actus iuridicus, quippe qui est consensus iugalis, actus humanus esse debet, et actus humanus dicitur si in animo subiecti agentis oritur et ex ipso procedit, libertate essentiali fruente: «la scelta di un atto morale è sempre un atto *interno* e non può mai essere intesa come suo contenuto una descrizione esterna dell'atto. La realizzazione esterna dell'atto scelto è subordinata alla scelta e aggiunge maggiore intensità al volere» (L. Melina – J. Noriega – J. J. Pérez-Soba, *Camminare nella Luce dell'Amore. I fondamenti della morale cristiana*, Siena 2008, p. 544).

Legislator igitur pro libertate subiecti actum iuridicum ponens tuenda edixit: «§ 1. Actus positus ex vi ab extrinseco personae illata, cui ipsa nequaquam resistere

potuit, pro infecto habeatur. § 2. Actus positus ex metu gravi, iniuste incusso [...] valet, nisi aliud iure caveatur» (can. 125).

Quod ad validitatem actus ex metu elicitum attinet, in iure matrimoniali aliud a Lege canonica cavetur ac in praecepto generali, ut dignitas sive connubii sive contrahentis provideatur (cf. *Gaudium et spes*, nn. 17, 26, 29, 52; can. 219): «Invalidum est matrimonium ininitum ob vim vel metum gravem ab extrinseco, etiam haud consulto incussum, a quo ut quis se liberet, eligere cogatur matrimonium» (can. 1103).

Non quilibet metus, «etiamsi det cusam contractui, matrimonii nullitatem secumfert», uti explicite can. 1087, § 2 Codicis piani-benedictini quasi pleonastice recolebat, sed solummodo metus qualificatus, seu peculiaribus notis ornatus, consensum vitare valet. Tria igitur a Lege canonica requiruntur ut metus vim irritantem obtineat.

Praeprimis gravis esse debet, et gravitas esse potest absoluta, scilicet oportet ut metus capax sit perturbandi etiam personam quae in communibus vitae circumstantiis firmitate praedita habetur, sed etiam gravitas relativa aestimanda est, seu mensura istius gravitatis componitur si attenditur personalitati sive metum incutientis sive metum patientis, istius aetati ac sexu, educationi receptae.

Praeterea Lex canonica ex postulat ut metus ab extrinseco oriatur, scilicet causa metus, quae est vis moralis aut conditionalis, ab alia persona, distincta a metuente, moveri oportet, ideoque non sufficit ad consensum vitandum metus ab intrinseco, seu motus a maioribus vel ab angustiis quas nubens in suo animo animadvertit, quin aliud subiectum egisset.

Attamen summa cum prudentia inspicienda est conditio interior praesumpti metuentis, cum in communibus adiunctis etiam actio per se nullatenus vim afferens, in aliquo subiecto ob eius fragilem indolem maius resonare valet quam in aliis, ideoque, uti sapienter animadvertitur, limes inter intrinsecum et extrinsecum statum valde brevis videtur: «Iam vero, positis criteriis subiectivo et relativo ad dimittendam gravitatem metus, nemo est qui non videat quam maxime minui momentum distinctionis inter metum ab extrinseco et metum ab intrinseco» (U. Navarrete, *Oportetne ut supprimantur verba «ab intrinseco et iniuste incussum» in can. 1087, circa metum irritantem matrimonium*, in: *Ius Populi Dei. Miscellanea in honorem Raymundi Bidagor*, Roma 1972, vol. III, p. 576).

Ac tandem necesse est ut metus in matrimonio ineundo irresistibilis aut indeclinabilis sentiatur, quia nubens censet ne ullam aliam viam ingredi possit ad vitandum malum, ab alia persona iactatum, nisi nuptiarum celebrationem accipiendo..

7. – Metus, praeterquam communis, esse potest reverentialis; haec distinctio non tantum ex indole personarum venit, quia, cum personae extraneae a metuentis relationibus familiaribus vel subordinationis metum sic dictum commune incutiant, metum reverentialem patiens vero a parentibus vel a domino aut a superiore coactus matrimonium ininit, sed distinctio fluit etiam ex mediis adhibitis ad nubentis animum reluctantem flectendum; et in metu reverentiali media adhibita ad animum patientis perturbandum esse possunt «preces instantes, dura eloquia, obiurgationes continuae, minae, etc., prout tenuit S. H. T. post eius restaurationem pluribus in suis decisionibus» (coram Exc. mo Sebastianelli, sent. diei 26 aprilis 1916, RRDec., vol. VIII, p. 133, n. 2).

Obiectum istius metus est indignatio parentum aut superioris: «metus dirimit matrimonium si sit gravis, etiam tantum relative [...] quod iure merito extensum est ad metum reverentialem, id est, ad metum quo reformidamus indignationem eius, in cuius potestate constituti sumus, modo tamen accedat aliquid aliud, v. g. preces

importunae, et instantissimae, iurgia, vexationes etc., ita ut metus sit revera gravis» (coram Many, *ibid.*, vol. III, p. 115, n. 2); «Distinguitur non solum ratione personarum metum inferentium sed etiam a natura malorum quae timentur. Metus reverentialis enim est formido mali ex recusatione oboedientiae pendentis, quorum primum est indignatio illius in quorum potestate metum patiens est constitutus, amissio amoris, affectus, aestimationis parentum quorum amissio grave malum vel damnum pro eodem constituere potest» (coram Bottone, sent. diei 29 octobris 1999, *ibid.*, vol. XCI, p. 639, n. 8).

Metus reverentialis praesumitur levis (cf. P. Bianchi, *Il metus reverentialis nell'interpretazione della Giurisprudenza Rotale successiva al 1983*, in: *Studi Giuridici LXXI. La "vis vel metus" nel consensi matrimoniale canonico (ca. 1103)*, Città del Vaticano 2006, pp. 179-188), cum iuvenes plerumque morem parentibus gerere soliti sint, quamvis nonnumquam non libenter sed libere, cum metu scilicet non ex metu, matrimonium eligunt: «parentum interventus quandam ambiguitatem quandoque praeserere potest, eo quod pro obiecto habet, minus liberi voluntatem, nuptiis infensam, magis vero facinus quoddam, ab eo patratum, vel [...] noxiam eius consuetudinem cum alia puella. Nefas tamen est matrimonium nullitate affectum declarare, nisi prius plane constet, actis funditus expensis, contrahentem, non cum metu tantum, sed ex metu, invitum ad aras accessisse» (coram Ferraro, sent. diei 26 martii 1985, RRDec., vol. XXVII, p. 191, n. 7).

Ideoque recte animadvertitur: «Per superare il confine del *morem gerere* ci deve essere una qualche azione esterna che vinca un' apprezzabile resistenza del soggetto passivo, le cui motivazioni per accedere alle nozze vanno comunque ben analizzate» (P. Bianchi, *a. c.*, p. 190).

Tum in metu communi tum in metu reverentiali probationis fulcrum sistit in coactione quam nubens passus est. Ideoque summa cum consideratione, prudentia quidem adhibita, habendae sunt confessiones iudiciales illius qui metum passus est necnon subiecti metum incutientis. Coactio vero expostulat aversionem praesumpti metum patientis erga matrimonium vel erga alteram partem; ideoque aversio indirecte probare valet matrimonium ob metum contractum esse. Amor praeiugalis inter partes aut consuetudo sponsalicia aequo animo ducta quidem aversionem excludunt. Indicia tandem pro metu afferunt circumstantiae ex quibus principem locum tenent indoles, mores familiares, cultus metus victimae.

III. DE SIMULATIONE TOTALI EX PARTE VIRI ACTORIS

8. – **In facto.** – Vir actor asserit se numquam de matrimonii cum domina R. cogitavisse ideoque matrimonium noluisse: «Non ho mai pensato al matrimonio con la convenuta [...] Non ho mai voluto sposarmi con la convenuta [...] non ho mai pensato di sposarmi con lei [...] Non ho avuto mai in progetto di sposarla» (P. A., Summ. 31/5, 94; Summ. alt., vad. actoris 1/3), et ipse contendit se nuptias accepisse tantummodo quia puella inopinate, et immo dolose, praegnans facta erat: «Non ero cosciente delle conseguenze della convivenza sessuale. Avevo fiducia nella convenuta e nel suo calendario, convinto che dalla nostra convivenza non ci sarebbe stata la gravidanza [...] Se non ci fosse stata la gravidanza non ci saremmo sposati» (P. A., Summ. 25-36/17).

Actoris mater eiusque frater necnon testis, qui olim viri condiscipulus in universitate erat, referunt dominum T. matrimonium noluisse: «L'attore non voleva sposarsi. Non voleva in generale il matrimonio con la convenuta. Si è sposato solo a causa del

bambino [...] [Il consenso dell'attore di sposarsi con la convenuta non scaturiva dalla sua convinzione interiore. L'attore diceva prima della celebrazione delle nozze: «Io non ci starò con lei». L'attore non ha voluto questo matrimonio» (M. Summ. 62/14-15); «Si vedeva che egli non voleva questo matrimonio» (M., Summ. 67/15); «Secondo me l'attore non ha avuto la convinzione interiore di contrarre questo matrimonio [...] Durante il viaggio dal fotografo, già dopo la celebrazione delle nozze, l'attore ha menzionato della lite avuta con la convenuta prima della celebrazione delle nozze. L'attore ha affermato che a causa di questa lite ha voluto tirarsi indietro dal contrarre il matrimonio con la convenuta» (P., Summ. 72/16). Unusquisque testis testimonium plenae probitatis ac credibilitatis obtinuit (cf. Summ. 47-49), ideoque notitiae allatae uti veridicae aestimari possunt.

Ast mulier alia prorsus dissimilia refert, et immo asseverat virum ipsum nuptias proposuisse: «Dopo un anno della conoscenza l'attore per due volte mi ha proposto di sposarci senza la conoscenza dei genitori e di partire in qualche posto [...] L'attore mi diceva di voler sposarmi ancora prima di essere rimasta incinta. Già prima di essere incinta l'attore mi presentava agli altri come la sua futura moglie» (P. C., Summ. 38/6, 40/17).

Conventae mater eiusque vitricus firmant virum nuptias cum domina R. voluisse: «Mi sembra che l'attore abbia voluto contrarre il matrimonio con la convenuta» (C., Summ. /15); «Prima del matrimonio le parti passavano molto tempo insieme. Il loro comportamento indicava che progettavano di sposarsi nel futuro [...] Le parti si sono sposate liberamente e per l'amore [...] Si vedeva che volevano sposarsi» (S., Summ. 57)6-8); et uterque testis testimonio sufficientis credibilitatis gaudet (Summ. 49-51), idcirco ab ipsis relata in dubium ponenda non videntur.

9. – Vir iterum contendit causam simulandi fuisse suum defectum amoris et immo ipse refert se odium erga mulierem animadvertisse, quia ipsi tantum ad lasciviam descenderant: «Non sono esistiti mai tra noi l'amore [...] È stata solo una relazione sessuale [...] Di sicuro da parte mia non vi era alcun amore verso la convenuta. È stato solo un casuale contatto fisico da parte mia e niente di più [...] Non vi era l'affetto tra di noi. Praticamente noi ci odiavamo» (P. A., Summ. 32/8, 32-33/9, 35/17).

Frater actoris refert partes nullo amore captas fuisse: «Le parti non provavano la simpatia e non si amavano» (m. Summ. 68/18), et de aversione locutus est olim domini Thomae condiscipulus: «si notava l'avversione dell'attore per la celebrazione delle nozze con la convenuta. Per tutto il tempo della celebrazione delle nozze e del ricevimento si notava l'avversione dell'attore verso questo matrimonio» (P., Summ. 71/7).

Conventa quidem aliquam dubitationem quoad sponsi amorem pandit: «Secondo me l'attore ha contratto liberamente. Mi è difficile dire se per amore» (P. C., Summ. 18/9); conventae propinqui vero censent amorem inter partes reapse affuisse: «Ritengo che vi fosse l'amore tra di loro» (C., Summ. 52/7); «Le parti si sono sposate liberamente e per l'amore» (Stanislaus, Summ. 57/7).

Actor fatetur quod, saltem ex sua parte, omino debilis fuerat cuasa nubendi; ipse enim asserit se accepisse matrimonium solummodo graviditatis causa: «Se non ci fosse stata la gravidanza non ci saremmo mai sposati» (P. A., Summ. 36/17); etiam tempore non suspecto, scilicet perdurante processu ad divortium obtinendum, huiusmodi causa nubendi ad lucem venerat: «Dal racconto di T. risulta che si incontravano raramente e passavano poco tempo insieme. Durante l'estate del 1994 hanno avuto la relazione sessuale e la convenuta è rimasta incinta. L'attore dà colpa alla convenuta per quanto era accaduto. Secondo lui la convenuta ha iniziato con

lui la relazione sessuale molto irresponsabilmente [...] L'attore afferma di non aver voluto ancora formare la famiglia e se non ci fosse sopravvenuta la gravidanza non si sarebbe sposato. Egli afferma inoltre che se allora avesse lavorato e fosse finanziariamente indipendente dai suoi genitori avrebbe pagato gli alimenti al figlio ma non si sarebbe sposato» (Summ. 9).

Etiam viri proximi agnoscunt hanc fuisse causam nuptias contrahendi, cum autem mulier ac familiares contendant praegnatiam solummodo urgentes fecisse nuptias, de quibus iamdudum consilium susceptum erat: «Sono del parere che anche se non fossi rimasta incinta ci saremmo sposati ugualmente» (P. C., Summ. 40/17 e); «Penso che il fatto che la convenuta fosse rimasta incinta ha affrettato la decisione di contrarre il matrimonio che, in ogni caso, sarebbe stata presa» (C., Summ. 54/18 c); «La gravidanza della convenuta ha affrettato la decisione delle parti di contrarre il matrimonio» (Stanislaus Summ. 59/18 c).

Quidem levitas voluntatis pro connubio instaurando eminent ex quadam circumstantia immediate praenuptiali, scilicet ex contentione orta inter sponso, quae ipsius suaserat celebrationi renuntiare: «Non mi ricordo quale era la causa della nostra lite prima delle nozze. Probabilmente si trattava di qualche particolare legato alle nozze. La lite era talmente forte e seria che abbiamo deciso di andare dal sacerdote e di annullare il matrimonio [...] Ancora prima delle nozze abbiamo avuto un serio litigio. Stavamo per andare insieme dal parroco per disdire il matrimonio» (P. A., Summ 34/15; Summ. alt. Vad. actoris, 2/3); attamen tandem actor matrimonium accepit: «Poi però ci siamo riconciliati» (ib.).

Quidem verba actoris pugnant cum actu positivo voluntatis matrimonium ipsum excludentis; et immo dominus Thomas iam in primo vadimonio rettulerat se tandem consensum praebuisse pro matrimonio ineundo, etsi statim, quasi in contradictionem vertens, contendat se nubere noluisse: «alla fine ho acconsentito a questo matrimonio. Non l'ho voluto però, dicevo a mia madre (perché faceva di più la pressione su di me) che non volevo sposarmi con la convenuta» (P. A., Summ. 32/9).

IV. DE GRAVI METU VIRO ILLATO

10. – *Quamvis partes ex oppositis militant positionibus atque paupera insuper media probationis videntur, tamen probatur virum, valde cohaerentem in suis depositionibus, gravem metum ab extrinseco passum esse.*

Vir iam a suo primo vadimonio refert se coartationem passum esse ad matrimonium ineundum, ne scandalum in oppidulo oriretur, ac deinde summa cum cohaerentia iterum asserit se ob metum reverentialem matrimonium contraxisse: «Ho contratto questo matrimonio costretto dai miei genitori. Abitavamo nell'ambiente piccolo e i genitori avevano paura che cosa avesse detto la gente [...] I miei genitori mi costringevano [...] La costrizione è durata per qualche mese prima della celebrazione delle nozze ma non so precisamente quanto [...] Secondo me questa è stata una costrizione psichica [...] Ho contratto questo matrimonio a causa della sua gravidanza e sotto costrizione. Stavo sotto la totale costrizione di mia madre, agendo contro la mia coscienza» (P. A., Summ. 32/9, 76/1-2, 77/3; Summ. alt. vad. actoris, 1/3); et quidem viri parentes suas minas in filium patefecerunt: «I genitori mi hanno posto un ultimatum: se non l'avessi sposata allora avrei dovuto pagare da solo gli studi e mantenere tutta la mia famiglia, cioè la convenuta e il bambino. All'inizio mi ha detto di non contrarre questo matrimonio ed essa avrebbe mantenuto la convenuta e il bambino. Poi mi ha messo l'ultimatum circa il matrimonio [...] I genitori mi hanno

detto che se non mi fossi sposato loro non mi avrebbero voluto mantenere; di conseguenza avrei dovuto rinunciare agli studi [...] Si trattava di una decisione ferma dei miei genitori e ho avuto paura di oppormi. Quindi sono stato costretto a fare la loro volontà [...] Se non avessi acconsentito di sposarmi mi sarei trovato sotto le minacce del taglio dei fondi del finanziamento, della rottura delle relazioni con i miei genitori e dell'interruzione degli studi. Non ero indipendente dal punto di vista finanziario prima di contrarre il matrimonio [...] Di sicuro i genitori e in modo particolare mio padre avrebbero fatto valere le minacce se non avessi adempiuto la loro volontà (P. A., Summ. 76-77 1-3, 77/5-6).

In nostro iudicii gradu dominus T. summam, sed perclare, fatetur se matrimonium ob metum reverentialem contraxisse: «Il motivo decisivo di contrarre il matrimonio fu la gravidanza della convenuta e la pressione da parte dei genitori. Ho avuto paura delle conseguenze nel caso avessi dovuto rinunciare al matrimonio. Da parte dei genitori sentivo delle persuasioni e la costrizione. Mia madre mi diede un ultimatum: o mi sposo o essi avrebbero smesso di pagarmi gli studi, dovendo io in tal caso provvedere da solo alle mie necessità. Mia madre ha avuto un influsso decisivo sulla mia decisione matrimoniale. I genitori mi costringevano a prendere questa decisione [...] mi costringevano tutti e due: madre e padre. Perciò, sotto la costrizione e per aver la santa pace, ho contratto questo matrimonio» (P. A., Summ. alt., vad. 2/4-6). Grave damnum pro sua vita futura, ob studiorum intermissionem, dominus T. quidem passus foret, ideoque, in casu, metus reverentialis, sat proximus videtur metui communi.

Mater actoris candide agnoscit filium matrimonium celebravisse sub pressu ab eadem peracto: «L'attore non voleva sposarsi [...] Si è sposato solo a causa del bambino e a causa di me» (M., Summ. 62/14).

Domini T. frater atque eius condiscipulus viri animum omnino pressum esse agnoscebant: «L'attore si è deciso di contrarre il matrimonio con la convenuta soprattutto sotto l'influsso dei suoi genitori. Egli dava ascolto ai genitori. Si vedeva che egli non voleva questo matrimonio. Poi si è convinto di dover fare ciò che volevano i suoi genitori» (M., Summ. 67/15); «L'attore ha contratto il matrimonio con la convenuta non volendo deludere i suoi genitori i quali egli rispettava molto» (P., Summ. 72/16).

Sedula Vinculi Tutrix censet coactionem nullatenus evenisse, ideoque virum solummodo morem parentibus gessisse: «exhortationes et preces ab actoris parentibus expletae, si verae sunt, uti coactiones in filium exercitae definiri non possunt sed tantummodo benevolum monitum [...] etiam reverentiae status actoris erga matrem non probatur, quia ex actis timorem amissionis relationis affectivae cum ea evidenter haud deducitur» (Animadversiones 13/18), ast, uti iam supra probatum est, domino T. grave malum impendebat, et quidem a parentibus palam significatum, scilicet intermissio studiorum, cui futura vita decora, a iuvene magni aestimata, prorsus adstringebatur.

11. – Vir iterum in suo primo vadimonio contenderat se minime amorem erga conventam animadvertisse, sed tantummodo impulsu erotico ductum fuisse (cf. Summ. 32-33/9, 35/17d), et domini T. amicus eiusdem aversionem erga mulierem aspexerat perdurante ritu nuptiali: «si notava l'avversione dell'attore per la celebrazione delle nozze con la convenuta» (P., Summ. 71/7).

Conventa praeterea in viro viderat nimium vinculum cum parentibus, ex quo quidem eminet defectus amoris pro uxore: «All'inizio la nostra vita comune andava concordemente. Ero però sorpresa che l'attore, dopo il ritorno da Cracovia dove studiava, si recava per primo dai suoi genitori e solo dopo veniva a casa» (P. C.,

Summ. 40-41); et eadem censet dominum Thomam sensu responsabilitatis caruisse, cum paratus non fuisset ad officia iugalia adimplenda, erga uxorem prorsus neglegens: «Prima delle nozze molto spesso uscivamo insieme, invece dopo le nozze molto raramente. L'attore diceva di avere la vita sociale nel posto di lavoro. Sono del parere che le difficoltà nella nostra unione scaturivano dalla mancanza del senso di responsabilità da parte dell'attore. L'attore non era preparato per la vita in matrimonio e in generale per assumere altri obblighi» (P. C., Summ. 41/20).

Ipsa conventa agnoscit actorem indole valde debili praeditum esse, quia omnino matri submissus ipse manebat: «A casa la madre faceva tutto per lui» (P. C., Summ. 41/20).

Huiusmodi indoles quidem gravem reddit, in casu, metum reverentialem, quia dominus Thomas ne ullam aliam viam ingredi poterat, nisi parentum voluntatem, uti ipse palam fassus est: «Mio padre ha avuto un carattere deciso [...] Per tutte le decisioni più importanti ho dovuto avere sempre il consenso dei miei genitori. Praticamente mio padre decideva di tutto ciò ed egli non accettava alcuna opposizione» (P. A., Summ. 77/4).

12. – Quibus omnibus tum in iure tum in facto perpensis, Nos infrascripti Patres Auditores de Turno, pro Tribunali sedentes et solum Deum prae oculis habentes, Christi nomine invocato, declaramus, decernimus et definitive sententiamus, ad proposita dubia respondentes: *Affirmative, seu constare de nullitate matrimonii, in casu, ob metum viro incussum dumtaxat. (Omissis).*